# II. Articoli contenuti nella sezione II "Disciplina Igienico-Sanitaria" del RE 2015:

# Art. 45 – Evacuazione dei prodotti di combustione, fumi e vapori di cottura e di aria trattata (camini e canne fumarie)

# Si propone:

- modifica puntuale del comma 4 relativo a espulsione fumi e vapori di cottura di attività diverse da quella abitativa, nei casi in cui il rispetto della disciplina di decoro del R.E. non consenta la realizzazione della canna fumaria in ragione degli impatti registrati a carico della residenza, nel periodo di vigenza dell'attuale previsione, nonché alle tecnologie disponibili e alla mancanza di un riferimento normativo per la valutazione della molestia delle emissioni;
- modifica del comma 3, relativo a espulsione di impianti trattamento aria e ventilazione a parete, precisando un limite di altezza da terra.

#### TESTO VIGENTE

 Lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici, portato ad altezza di almeno un metro dalla quota della falda, in conformità alle prescrizioni della vigente normativa di settore applicabile ai diversi casi, come da tabella che segue, nonché garantendo di non compromettere le normali condizioni di vivibilità degli immobili contermini.

# [tabella OMISSIS - nessuna modifica]

- 2. Allo scopo di garantire la salubrità dei locali camini, canne fumarie e condotti di evacuazione dei fumi e vapori di cottura devono avere sbocco altre la copertura. Allo scopo di non compromettere le normali condizioni di vivibilità degli immobili contermini i medesimi camini devono essere portati ad altezza di almeno un metro dalla quota della falda e in ogni caso essere collocati a distanza dagli edifici contermini tale che il cono di deflusso dei gas di combustione non interessi le pareti finestrate degli edifici vicini. A tal fine il cono di deflusso si determina come segue:
- il vertice è ubicato al centro della bocca superiore del condotto di evacuazione dei fumi;
- in corrispondenza di pareti prive di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 15° rispetto all'asse;
- in corrispondenza di pareti finestrate o comunque dotate di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 45° rispetto all'asse.

Sono fatti salvi i disposti, le eccezioni e deroghe di cui all'art. 5, commi 9, 9bis, 9ter del DPR 26 agosto 1993, n. 412

- 3. L'espulsione a parete di impianti di evacuazione dei fumi e vapori di cottura di locali abitativi è ammessa, nel rispetto delle Norme UNICIG 7129 nei soli casi di interventi di miglioramento igienico-sanitario su unità immobiliari ed utilizzi esistenti, quindi con esclusione dei cambi di destinazione d'uso e dei frazionamenti immobiliari, per dimostrata impossibilità alla realizzazione dello sbocco oltre la copertura derivante da vincoli imposti dalla pubblica amministrazione, nel rispetto della disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana e dei requisiti di seguito riportati:
- devono essere esclusi lo sbocco in chiostrine dove affacciano finestre di locali primari o di supporto, nonché i fenomeni di surriscaldamento;
- distanza minima, misurata in orizzontale, tra la bocca di espulsione e la parete direttamente antistante pari a m 4;
- distanza minima, misurata in orizzontale, tra la bocca di espulsione ed il centro della più vicina finestra della parete direttamente antistante pari a m 6;

- distanza, misurata in verticale, tra la sommità dalla bocca di espulsione ed il davanzale della finestra direttamente soprastante pari a m 2;
- distanza minima, da terra, per fronti prospicienti spazi pubblici, di uso pubblico o comune, pari a m 3;
- la velocità dell'aria espulsa, ad una distanza di m 2 dalla bocca di espulsione, non sia superiore a ml/sec. 0,20.

Nel rispetto dei medesimi requisiti e delle Norme UNICIG 7129, è sempre ammessa l'espulsione a parete di impianti di trattamento aria e ventilazione di servizi igienici, con accorgimenti tali da garantire il rispetto della disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana, in particolare per i fronti sulla pubblica via o su spazi pubblici.

- 4. Nel caso che la realizzazione di idonei condotti per espulsione fumi e vapori di cottura di locali adibiti ad attività diverse da quella abitativa sfocianti in capertura si ponga in contrasto con la disciplina di decora e tutela dell'immagine urbana di cui all'art. 77 del presente Regolamento, è ammessa l' adozione di idonei impianti tecnologici tali da garantire il rispetto delle norme fondamentali in materia di igiene e sicurezza, senza fuoriuscita all'esterno di fumi, vapori o adori molesti.
- 5. Fermo restando la necessità di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire le necessarie condizioni di vivibilità degli immobili contermini, le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di:
- a. canne fumarie esistenti, a parità di attività servita;
- b. mera sostituzione di generatori di calore individuali;
- c. manutenzioni di impianti termici individuali esistenti, siti in edifici plurifamiliari che già non dispongano di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione sfocianti altre la copertura dell'edificio.

# PROPOSTA DI MODIFICA [Commi 1-2 e Comma 5 OMISSIS – nessuna modifica]

- 3. L'espulsione a parete di impianti di evacuazione dei fumi e vapori di cottura di locali abitativi è ammessa, nel rispetto delle Norme UNICIG 7129 nei soli casi di interventi di miglioramento igienico-sanitario su unità immobiliari ed utilizzi esistenti, quindi con esclusione dei cambi di destinazione d'uso e dei frazionamenti immobiliari, per dimostrata impossibilità alla realizzazione dello sbocco oltre la copertura derivante da vincoli imposti dalla pubblica amministrazione, nel rispetto della disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana e dei requisiti di seguito riportati:
- devono essere esclusi lo sbocco in chiostrine dove affacciano finestre di locali primari o di supporto, nonché i fenomeni di surriscaldamento;
- distanza minima, misurata in orizzontale, tra la bocca di espulsione e la parete direttamente antistante pari a m 4;
- distanza minima, misurata in orizzontale, tra la bocca di espulsione ed il centro della più vicina finestra della parete direttamente antistante pari a m 6;
- distanza, misurata in verticale, tra la sommità dalla bocca di espulsione ed il davanzale della finestra direttamente soprastante pari a m 2;
- distanza minima, da terra, per fronti prospicienti spazi pubblici, di uso pubblico o comune, pari a m 3;
- la velocità dell'aria espulsa, ad una distanza di m 2 dalla bocca di espulsione, non sia superiore a ml/sec. 0,20.

Nel rispetto dei medesimi requisiti e delle Norme UNICIG 7129, è sempre ammessa l'espulsione a parete di impianti di trattamento aria e ventilazione di servizi igienici, con accorgimenti tali da garantire il rispetto della disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana, in particolare per i fronti sulla pubblica via o su spazi pubblici, di uso pubblico o comune. In questi ultimi casi la distanza minima, da terra potrà essere ridotta fino a m. 2,50.

4. Nel caso che Nei soli casi in cui la realizzazione di idonei condotti per espulsione fumi e vapori di cottura di locali adibiti ad attività diverse da quella abitativa sfocianti in copertura si ponga in contrasto con la disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana di cui all'art. 77 del presente Regolamento, è ammessa l' adozione di

idonei impianti tecnologici tali da garantire il rispetto delle norme fondamentali in materia di igiene e sicurezza, senza fuoriuscita all'esterno di fumi o, vapori o odori molesti. L''espulsione a parete o tramite infissi non è consentita.

# TESTO MODIFICATO [Commi 1-2 e Comma 5 OMISSIS – nessuna modifica]

- 3. L'espulsione a parete di impianti di evacuazione dei fumi e vapori di cottura di locali abitativi è ammessa, nel rispetto delle Norme UNICIG 7129 nei soli casi di Interventi di miglioramento igienico-sanitario su unità immobiliari ed utilizzi esistenti, quindi con esclusione dei cambi di destinazione d'uso e dei frazionamenti immobiliari, per dimostrata impossibilità alla realizzazione dello sbocco oltre la copertura derivante da vincoli imposti dalla pubblica amministrazione, nel rispetto della disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana e dei requisiti di seguito riportati:
- devono essere esclusi lo sbocco in chiostrine dove affacciano finestre di locali primari o di supporto, nonché i fenomeni di surriscaldamento;
- distanza minima, misurata in orizzontale, tra la bocca di espulsione e la parete direttamente antistante pari a m 4;
- distanza minima, misurata in orizzontale, tra la bocca di espulsione ed il centro della più vicina finestra della parete direttamente antistante pari a m 6;
- distanza, misurata in verticale, tra la sommità dalla bocca di espulsione ed il davanzale della finestra direttamente soprastante pari a m 2;
- distanza minima, da terra, per fronti prospicienti spazi pubblici, di uso pubblico o comune, pari a m 3;
- la velocità dell'aria espuisa, ad una distanza di m 2 dalla bocca di espuisione, non sia superiore a mi/sec. 0,20.

Nel rispetto dei medesimi requisiti e delle Norme UNICIG 7129, è sempre ammessa l'espulsione a parete di impianti di trattamento aria e ventilazione di servizi igienici, con accorgimenti tali da garantire il rispetto della disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana, in particolare per i fronti sulla pubblica via o su spazi pubblici, di uso pubblico o comune. In questi ultimi casi la distanza minimo, da terra potrà essere ridotta fino a m. 2,50.

4. Nei soli casi in cui la realizzazione di idonei condotti per espulsione fumi e vapori di cottura di locali adibiti ad attività diverse da quella abitativa sfocianti in copertura si ponga in contrasto con la disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbano di cui all'art. 77 del presente Regolamento, è ammessa l' adozione di idonei implanti tecnologici tali da garantire il rispetto delle norme fondamentali in materia di igiene e sicurezza, senza fuoriuscita all'esterno di fumi o vapori. L'espulsione a parete o tramite infissi non è consentito

#### Art. 46 - Cortili

Si propongono modifiche puntuali per:

- inserimento di una tolleranza nelle distanze da rispettare per le finestrature esistenti di cortili esistenti in relazione alla posizione in elevazione delle stesse (inserimento di nuovo comma 6),;
- allineamento al generale principio di igiene edilizia definito all'art. 38 del Regolamento secondo il quale la verifica dei requisiti igienico-sanitari per edifici esistenti è richiesta solo in caso di cambio d'uso (modifica al comma 3).

#### TESTO VIGENTE

 Al fini del presente Regolamento si definisce cortile lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici le cui caratteristiche dimensionali rispondano al requisiti minimi definiti nella tabella che segue distinti per la nuova edificazione e per gli edifici esistenti.

Cortili – requisiti		
	Cortili di nuova costruzione	Cortili di edifici esistenti
Superficie	mq 60	mq 40
Distanza tra una parete finestrata e quella opposta	m 10, riducibili a m 8 quando sia la parete finestrata che quella opposta presentino altezza non superiore a 10 m e il cortile sia previsto da un progetto unitario che riguardi l'edificio nella sua interezza	10 m, riducibili quando la parete più alta presenti altezza inferiore, fino a un minimo assoluto di m 6
Utilizzo	Deve essere consentito il deposito delle biciclette a servizio degli utenti dell'immobile	

- Quando il cortile abbia andamento verticale irregolare, con incremento dell'area progredendo dal basso verso l'alto, le prescrizioni di cui al presente articolo vanno verificate in corrispondenza di ogni variazione di sezione.
- 3. Gli interventi su cortili esistenti che presentino condizioni di contrasto con il presente Regolamento devono, ove possibile, prevedere il miglioramento del parametri dimensionali (superficie e distanza tra pareti finestrate), esistenti; quando il miglioramento non risulti possibile, gli interventi sui locali che prospettano sul cortile irregolare sono ammissibili solo ove non comportino peggioramento della situazione igienico sanitaria in atto e non prevedano inserimento di utilizzi di maggior pregio rispetto a quelli presenti, con riferimento alle classi di pregio definite agli artt. 59 e 65 del presente Regolamento.

# Apertura di finestre e immissioni di aria nei cortili

- Sui cortili possono essere aperte finestre di ogni tipo di locale, ivi compresi quelli di tipo primario (art. 54, 59 e 65), destinati alla presenza continuativa di persone.
- Nei cortili su cui si aprono finestre di locali abitabili è vietato aprire finestre o bocche d'aria di locali in cui vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità

# Art. 46 - PROPOSTA DI MODIFICA [commi 1-2 OMISSIS – nessuna modifica]

3. Gli Interventi su cortili esistenti che presentino condizioni di contrasto con il presente Regolamento devono, ove possibile, prevedere il miglioramento dei parametri dimensionali (superficie e distanza tra pareti finestrate), esistenti; quando il miglioramento non risulti possibile, gli interventi sui locali che prospettano sul cortile irregolare sono ammissibili solo ove non comportino peggioramento della situazione igienico sanitaria in

atto e non prevedano, nei cambi d'uso, l'-inserimento di utilizzi di maggior pregio rispetto a quelli presenti, con riferimento alle classi di pregio definite agli artt. 59 e 65 del presente Regolamento.

# Apertura di-finestre e immissioni di aria nei cortili

- Nei cortili su cui si aprono finestre di locali abitabili-primari e di supporto è vietato aprire finestre o bocche d'aria di locali in cui vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità.
- 6. Le finestre esistenti in cortili esistenti poste a distanza inferiore alla minima indicata nella tabella del comma 1 possono essere asservite a locali di maggior pregio (con riferimento alle classi di pregio definite agli artt. 59 e 65 del presente Regolamento), anche in caso di cambio d'uso, a condizione che:
- tali finestre siano poste a una distanza pari ai 3/5 dell'altezza della parete frontistante, misurata a partire dalla quota di calpestio dei locali oggetto di intervento, con un minimo assoluto di m 5. Resta ferma la dimensione minima del cortile esistente definita al comma 1;
- sia garantito, in alternativa alla verifica di cui al precedente alinea, il rispetto del generale principio di garanzia definito dall'art. 5 del D.M. 15/5/1975 ovvero un valore di fattore di luce diurna non inferiore al 2%. Resta ferma la dimensione minima del cortile esistente definita al comma 1.

# Art. 46 - TESTO MODIFICATO [commi 1,2,4 OMISSIS - nessuna modifica]

3. Gli interventi su cortili esistenti che presentino condizioni di contrasto con il presente Regolamento devono, ove possibile, prevedere il miglioramento del parametri dimensionali (superficie e distanza tra pareti finestrate), esistenti; quando il miglioramento non risulti possibile, gli interventi sui locali che prospettano sul cortile irregolare sono ammissibili solo ove non comportino peggioramento della situazione igienico sanitaria in atto e non prevedano, nei cambi d'uso, l'inserimento di utilizzi di maggior pregio rispetto a quelli presenti, con riferimento alle classi di pregio definite agli artt. 59 e 65 del presente Regolamento.

#### finestre e immissioni di arla nel cortili

- Nei cortili su cui si aprono finestre di locali abitabili è vietato aprire finestre o bocche d'aria di locali in cui vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità.
- 6. Le finestre esistenti in cortili esistenti poste a distanza inferiore alla minima indicata nella tabella del comma 1 possono essere asservite a locali di maggior pregio (con riferimento alle classi di pregio definite agli artt. 59 e 65 del presente Regolamento), anche in caso di cambio d'uso, a condizione che:
- tall finestre siano poste a una distanza pari ai 3/5 dell'altezza della parete frontistante, misurata a partire dalla quota di calpestio dei locali oggetto di intervento, con un minimo assoluto di m 5. Resta ferma la dimensione minima del cortile esistente definita al comma 1;
- sia garantito, in alternativa alla verifica di cui al precedente alinea, il rispetto del generale principio di garanzia definito dall'art. 5 del D.M. 15/5/1975 ovvero un valore di fattore di luce diurna non inferiore al 2%. Resta ferma la dimensione minima del cortile esistente definita al comma 1.

#### Art. 49 - scale

Si propone la modifica puntuale (comma 5, lett. b) per inserimento di una ulteriore gradualità nella riduzione dell'ampiezza di corpi scale esistenti per inserimento di elevatori, riferita all'ampiezza del corpo scala, comunque superiore ai minimi previsti dalla norma antincendi.

#### TESTO VIGENTE

- Tutti gli edifici multipiano di nuova costruzione e tutte le nuove unità immobiliari realizzate a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia devono essere dotati di almeno una scala di dimensioni e caratteristiche regolamentari.
- Quando la superficie coperta di un piano sia superiore a mq 400, le scale devono essere in numero tale che ciascuna di esse non serva superfici superiori a mq 400. Tale limite può essere elevato nei seguenti casi:
  - in edifici a destinazione abitativa, fino a mq 600 limitatamente al primi due piani fuori terra (piani terreno e primo);
  - per destinazioni diverse da quella abitativa, in relazione all'ampiezza delle rampe superiore a quella minima prescritta ed alla presenza di collegamenti meccanizzati, nel rispetto della normativa di Prevenzione Incendi.
- Le unità immobiliari di edifici per abitazione con più di due piani fuori terra, fatta eccezione per gli alloggi duplex, devono avere almeno un accesso da una scala del tipo chiuso.
- Le scale che costituiscono parte comune o che siano di uso pubblico devono presentare i seguenti requisiti:
  - rampe rettilinee, prive di ventagli o altri artifizi suscettibili di renderne disagevole l'uso;
  - gradini regolari, di norma di forma rettangolare, con pedata ed alzata costanti per l'intero sviluppo della scala;
  - requisiti e caratteristiche dimensionali come da tabella che segue:

[tabella OMISSIS - nessuna modifica]

- 5. Può essere fotta eccezione alle prescrizioni di cui sopra solo nei casi di:
  - a. scale in esubero rispetto alla dotazione minima comunque prescritta;
  - inserimento di elevatore, quando per dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici, da attestare a cura e responsabilità del tecnico asseverante, si renda necessario ridurre l'ampiezza delle scale condominiali esistenti, dovendo comunque garantire un'ampiezza finale, ad opere concluse, non inferiore a cm 90, senza applicazione di tolleranze, nonché la conformità alla vigente disciplina sulla sicurezza delle costruzioni anche con riferimento agli aspetti geologici e geotecnici;
  - trasformazione funzionale di scale interne esistenti in scale a comune, con un limite inderogabile, a lavori finiti pari a cm 90, senza applicazione di talleranze.
- 6. Le scale comuni di tipo chiuso di nuova realizzazione devono essere dotate di aerazione naturale diretta. Anche in tali casi non è mai ammesso conseguire i livelli di aerazione ed illuminazione prescritti dal presente Regolamento per i vari tipi di locali mediante aperture realizzate su pozzi scale comuni di tipo chiuso.
- 7. Le scale interne a singole unità immobiliari devono presentare i seguenti requisiti:
  - alzata costante per l'intero sviluppo della scala e pedata tale da garantire i requisiti di larghezza e profondità minimi in corrispondenza della mezzeria della pedata, anche nei casi di pedate di conformazione non costante (ventagli e simili);
  - requisiti e caratteristiche dimensionali come da tabella che segue: [tabella OMISSIS – nessuna modifica]

#### art. 49 - PROPOSTA DI MODIFICA [Commi 1-4 e 6-8 OMISSIS - nessuna variazione]

- Può essere fatta eccezione alle prescrizioni di cui sopra solo nei casi di:
  - a. scale in esubero rispetto alla dotazione minima comunque prescritta;

- b. Inserimento di elevatore in corpi scala esistenti, quando per dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici, da attestare a cura e responsabilità del tecnico asseverante, si renda necessario ridurre l'ampiezza delle scale condominiali esistenti, dovendo comunque garantire un'ampiezza finale, ad opere concluse, non inferiore a cm 90 per ogni rampa, senza applicazione di tolleranze, riducibili a cm 85, nei soli casi di corpi scala di larghezza complessiva inferiore a m. 2.40, a condizione che il corrimano presenti sporgenza massima pari a 5 cm, nonché la conformità alla vigente disciplina sulla sicurezza delle costruzioni anche con riferimento agli aspetti geologici e geotecnici;
- c. trasformazione funzionale di scale interne esistenti in scale a comune, con un limite inderogabile, a lavori finiti pari a cm 90, senza applicazione di talleranze.

#### art. 49 - TESTO MODIFICATO

- 5. Può essere fatta eccezione alle prescrizioni di cui sopra solo nei casi di:
  - a. scale in esubero rispetto alla dotazione minima comunque prescritta;
  - b. Inserimento di elevatore in corpi scala esistenti, quando per dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici, da attestare a cura e responsabilità del tecnico asseverante, si renda necessario ridurre l'ampiezza delle scale condominiali esistenti, dovendo comunque garantire un'ampiezza finale, ad opere concluse, non inferiore a cm 90, senza applicazione di tolleranze, riducibili a cm 85, nei soli casi di corpi scala di larghezza inferiore a m. 2.40, a condizione che il corrimano presenti sporgenza massima pari a 5 cm, nonché la conformità alla vigente disciplina sulla sicurezza delle costruzioni anche con riferimento agli aspetti geologici e geotecnici;
  - c. trasformazione funzionale di scale interne esistenti in scale a comune, con un limite inderogabile, a lavori finiti parl a cm 90, senza applicazione di talleranze.

# Art. 50 - Requisiti relativi alla fruibilità, sicurezza, protezione e riservatezza dell'utenza

Per coordinamento del testo rispetto alla vigente normativa nazionale in materia di abbattimento barriere architettoniche e per chiarezza di riferimento, si propone di:

- eliminare il comma 1 lett. d, che ripete ed estende il requisito di "visitabilità" richiesto poi al comma 3
  per la sola residenza collocandolo non del tutto propriamente nella sfera "abbattimento barriere
  architettoniche", già diversamente disciplinata dalla Legge nazionale e regionale;
- trasformare il comma 3 esplicitando il requisito di "vivibilità, sicurezza e protezione dell'utenza" definito come "visitabilità ai sensi della vigente normativa in materia di barriere architettoniche", in termini di "complanarità tra soggiorno e servizio igienico".

#### Art. 50 - TESTO VIGENTE

Abbattimento delle Barriere Architettoniche

- 1. Ferma restando la necessità che nei nuovi edifici sia assicurato il rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di superamento delle barriere architettoniche, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono saggetti al rispetto della vigente normativa nazionale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in conformità ai criteri generali di progettazione e delle specifiche soluzioni tecniche definiti a livello nazionale limitatamente alle seguenti casistiche:
  - a. edifici pubblici e privati aperti al pubblico, per i soli spazi aperti al pubblico, indistintamente per ogni
    opera edilizia suscettibile di limitare la fruizione dell'ambiente ai disabili;
  - b. negli edifici privati non aperti al pubblico e nelle parti non a comune degli stessi solo in caso di ristrutturazione edilizia, secondo i criteri generali di progettazione, nonché le soluzioni tecniche alternative e specifiche individuate dalla vigente disciplina in materia;
  - c. opere finalizzate esclusivamente al superamento delle barriere architettoniche per la cui realizzazione vengono richieste ed ottenute le procedure particolari, le deroghe regolamentari e i finanziamenti previsti dalla vigente disciplina in materia;

 d. Interventi di frazionamento immobiliare, garantendo il grado di "visitabilità" definito dal DM 236/1989.

Vivibilità sicurezza e protezione dell'utenza

3. Per qualsivoglia tipologia di intervento sul patrimonio edilizio esistente che comporti la creazione di nuove unità immobiliari a destinazione residenziale tramite frazionamento o mutamento di destinazione d'uso non possono essere conteggiate quali superfici utili ai fini del dimensionamento dei locali quelle di locali o porzioni di essi, non provvisti dei requisiti di aeroilluminazione prescritti. Nei medesimi casi deve essere inoltre garantita la visitabilità ai sensi della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché i requisiti di seguito elencati:

[tabella omissis, nessuna modifica]

#### Art. 50 - PROPOSTA DI MODIFICA

# Abbattimento delle Barriere Architettoniche

- Ferma restando la necessità che nei nuovi edifici sia assicurato il rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di superamento delle barriere architettoniche, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono soggetti al rispetto della vigente normativa nazionale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in conformità ai criteri generali di progettazione e delle specifiche soluzioni tecniche definiti a livello nazionale limitatamente alle seguenti casistiche:
  - a. edifici pubblici e privati aperti al pubblico, per i soli spazi aperti al pubblico, indistintamente per ogni
    opera edilizia suscettibile di limitare la fruizione dell'ambiente ai disabili;
  - negli edifici privati non aperti al pubblico e nelle parti non a comune degli stessi solo in caso di ristrutturazione edilizia, secondo i criteri generali di progettazione, nonché le soluzioni tecniche alternative e specifiche individuate dalla vigente disciplina in materia;
  - c. opere finalizzate esclusivamente al superamento delle barriere architettoniche per la cui realizzazione vengano richieste ed ottenute le procedure particolari, le deroghe regolamentari e i finanziamenti previsti dalla vigente disciplina in materia;
    - d. interventi di frazionamento immobiliare, garantendo il grado di "visitabilità" definito dal DIA 236/1989.

Vivibilità sicurezza e protezione dell'utenza

3. Per qualsivoglia tipologia di intervento sul patrimonio edilizio esistente che comporti la creazione di nuove unità immobiliari a destinazione residenziale tramite frazionamento o mutamento di destinazione d'uso non possono essere conteggiate quali superfici utili ai fini del dimensionamento dei locali quelle di locali o porzioni di essi, non provvisti dei requisiti di aeroilluminazione prescritti. Nei medesimi casi deve essere inoltre garantita la visitabilità ai sensi della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche complanarità tra il soggiorno e il servizio igienico, nonché i requisiti di seguito elencati:

[tabella omissis, nessuna modifica]

#### Art. 50 - TESTO MODIFICATO

Abbattimento delle Barriere Architettoniche

- 1. Ferma restando la necessità che nei nuovi edifici sia assicurato il rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di superamento delle barriere architettoniche, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono soggetti al rispetto della vigente normativa nazionale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in conformità ai criteri generali di progettazione e delle specifiche soluzioni tecniche definiti a livello nazionale limitatamente alle seguenti casistiche:
  - a. edifici pubblici e privati aperti al pubblico, per i soli spazi aperti al pubblico, indistintamente per ogni
    opera edilizia suscettibile di limitare la fruizione dell'ambiente ai disabili;
  - negli edifici privati non aperti al pubblico e nelle parti non a comune degli stessi solo in caso di ristrutturazione edilizia, secondo i criteri generali di progettazione, nonché le soluzioni tecniche alternative e specifiche individuate dalla vigente disciplina in materia;

- c. opere finalizzate esclusivamente al superamento delle barriere architettoniche per la cui realizzazione vengono richieste ed ottenute le procedure particolari, le deroghe regolamentari e i finanziamenti previsti dalla vigente disciplina in materia;
- d. Interventi di frazionamento immobiliare, garantendo il grado di "visitabilità" definito dal DM 236/1989.

Vivibilità sicurezza e protezione dell'utenza

3. Per qualsivoglia tipologia di intervento sul patrimonio edilizio esistente che comparti la creazione di nuove unità immobiliari a destinazione residenziale tramite frazionamento o mutamento di destinazione d'uso non possono essere conteggiate quali superfici utili ai fini del dimensionamento dei locali quelle di locali o porzioni di essi, non provvisti dei requisiti di aeroilluminazione prescritti. Nei medesimi casi deve essere inoltre garantita la visitabilità ai sensi della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche complanarità tra il soggiorno e il servizio igienico, nonché i requisiti di seguito elencati:

[tabella omissis, nessuna modifica]

# Art. 54 - Superficie aeroilluminante

Si propone la modifica del commi da 1 a 4 per maggiore chiarezza e per allineamento al generale principio di igiene edilizia definito all'art. 38 (la verifica dei requisiti igienico-sanitari per edifici esistenti è richiesta solo per i cambi d'uso).

# TESTO VIGENTE [Comml 5 - 9 OMISSIS - nessuna modifica]

- Si definisce superficie aeroilluminante di un locale la superficie finestrata apribile misurata convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte finestre prospettante direttamente su spazi liberi, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento in materia di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
- 2. L'aerazione e l'illuminazione naturale dei singoli locali, quando richieste in relazione ai diversi utilizzi devono essere assicurate mediante finestrature prospettanti direttamente su spazi liberi, nel rispetto delle distanze minime tra pareti finestrate stabilite all'art. 41 del presente Regolamento, garantendo i rapporti aeroilluminanti minimi individuati nel successivi capitoli quali requisiti specifici delle diverse destinazioni d'uso e categorie di locali.
- Per il soddisfacimento dei rapporti aeroilluminanti non possono essere computate le finestre lucifere, se non previa istituzione di servitù coattiva nei confronti del confinante trascritta alla competente conservatoria.
- 4. Nel caso di interventi su edifici esistenti è ammesso il mantenimento di rapporti aeroilluminanti inferiori ai minimi stabiliti per i nuovi edifici, tuttavia nel rispetto del generale criterio che vieta il peggioramento igienico-sanitario, pertanto con divieto di trasformare la funzione dei locali con requisiti deficitari in locali di maggior pregio, da riferire alle classi definite nelle tabelle di cui agli artt. 59 e 65 per locali destinati ad uso abitativo e non.

#### Requisiti generali di aerazione

5. Di norma le superfici apribili devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne evitando sacche di ristagno; devono essere favoriti sia i moti convettivi naturali per la circolazione dell'aria interna, che i ricambi naturali mediante installazione di appositi dispositivi, quali ad esempio gli evacuatori statici e/o ventilatori.

#### Requisiti generali di Illuminazione

- Le finestrature devono essere dotate di idonei dispositivi che ne consentano l'oscuramento totale e parziale e accessibili alle pulizie, anche nella parte esterna, nel rispetto della disciplina nazionale in materia di sicurezza, ove applicabile.
- 7. L'efficacia dell'illuminazione naturale è convenzionalmente ritenuta valida per una superficie di profondità pari a 2,5 volte l'altezza dell'architrave della finestra misurata dal pavimento, e di larghezza pari a 1,5 volte la medesima misura, con riferimento alle mazzette della finestra.
- Le parzioni degli ambienti che per loro conformazione geometrica non risultino raggiunti dall'illuminazione naturale, con riferimento ai parametri definiti al comma precedente, devona essere
- esplicitamente Individuate nelle planimetrie di progetto e adibite esclusivamente a funzioni che non implicano la presenza continuativa di persone. Le stesse porzioni non possono computarsi ai fini del dimensionamento minimo dei locali nei quali siano eventualmente Incluse.
- L'impianto di illuminazione artificiale di ogni locale deve presentare caratteristiche tali da garantire un comfort visivo adeguato alle operazioni che vi si svolgono.

#### Art. 54 - PROPOSTA DI MODIFICA [Commi 5 - 9 OMISSIS – nessuna modifica]

 Si definisce superficie aeroilluminante di un locale la superficie finestrata apribile misurata convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte finestre prospettante direttamente su spazi pubblici, oppure su spazi liberi, nel rispetto delle distanze minime tra pareti finestrate di edifici antistanti, nonché delle dimensioni minime prescritte per i cortili e chiostrine definite agli articoli 41,46 e 47. di quanto stabilito daldel presente Regolamento <del>in materia di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.</del> Sono escluse dal rispetto delle distanze le finestrature di edifici esistenti prospettanti direttamente su spazi pubblici.

- 2. L'aerazione e l'illuminazione naturale dei singoli locali, quando richieste in relazione ai diversi utilizzi devono essere assicurate mediante finestrature con caratteristiche di superficie aeroilluminante ai sensi della definizione di cui al precedente commaprospettanti direttamente su spazi liberi, nel rispetto delle distanze minime tra pareti finestrate stabilite all'art. 41 del presente Regolamento, garantendo i rapporti aeroilluminanti minimi individuati nel successivi capitoli quali requisiti specifici delle diverse destinazioni d'uso e categorie di locali.
- Per il soddisfacimento dei rapporti aeroilluminanti non passono essere computate le finestre lucifere, se non previa istituzione di servitù coattiva nel confronti del confinante trascritta alla competente conservatoria.
- 4. Nel caso di Interventi su edifici esistenti che non comportino cambio di destinazione d'uso è ammesso il mantenimento di rapporti aeroilluminanti inferiori ai minimi stabiliti per i nuovi edifici, tuttavia nel rispetto del generale criterio che vieta il peggioramento igienico sanitario, pertanto con divieto di trasformare la funzione dei locali con requisiti deficitari in locali di maggior pregio, da riferire alle classi definite nelle tabelle di cui agli artt. 59 e 65 per locali destinati ad uso abitativo e non.
- 5. Nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino cambio di destinazione d'uso, ai fini della verifica devano essere verificati i —dei requisiti aeroilluminanti definiti dal presente Regalamento per le diverse categorie di locali e per i diversi usi.

# Art. 54 - TESTO MODIFICATO (Commi 5 - 9 OMISSIS - nessuna modifica)

- 1. Si definisce superficie aerollluminante di un locale la superficie finestrata apribile misurata convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte finestre prospettante direttamente su spazi pubblici, oppure su spazi liberi, nel rispetto delle distanze minime tra pareti finestrate di edifici antistanti, nonché delle dimensioni minime prescritte per i cortili e chiostrine definite agli articoli 41,46 e 47 . del presente Regolamento. Sono escluse dal rispetto delle distanze le finestrature di edifici esistenti prospettanti direttamente su spazi pubblici.
- 2. L'aerazione e l'illuminazione naturale dei singoli locali, quando richieste in relazione ai diversi utilizzi devono essere assicurate mediante finestrature con caratteristiche di superficie aeroilluminante ai sensi della definizione di cui al precedente comma, garantendo i rapporti aeroilluminanti minimi individuati nei successivi capitoli quali requisiti specifici delle diverse destinazioni d'uso e categorie di locali.
- Per il soddisfacimento dei rapporti aerolliuminanti non possono essere computate le finestre lucifere, se non previa istituzione di servità coattiva nei confronti del confinante trascritta alla competente conservatoria.
- Nel caso di interventi su edifici esistenti che non comportino cambio di destinazione d'uso è ammesso il mantenimento di rapporti aeroilluminanti inferiori al minimi stabiliti per i nuovi edifici.
- Nel caso di Interventi su edifici esistenti che comportino cambio di destinazione d'uso, devono essere verificati i requisiti aeroilluminanti definiti dal presente Regolamento per le diverse categorie di locali e per i diversi usi.

Art. 64 - Campo di applicazione (della disciplina igienico sanitaria dei locali destinati ad attività diverse da quella abitativa)

# Si propone:

- l'integrazione della denominazione, per chiarezza in relazione alla nuova articolazione dello schema tipo, che richiede l'accorpamento in un unico Capo di tutta la disciplina igienico-sanitaria, attualmente suddivisa in tre Capitoli (generale, specifica per locali abitativi, specifica per locali diversi dalle abitazioni);
- la modifica puntuale (commi 3 e 4), per allineamento al generale principio definito all'art. 38 (la verifica dei requisiti igienico-sanitari per edifici esistenti è richiesta solo per i cambi d'uso)

#### TESTO VIGENTE

- 1. In relazione alla destinazione funzionale, e in conformità con il la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sui luaghi di lavoro, sono definiti, nel successivi articoli, i parametri ed i requisiti igienico-sanitari minimi dei locali destinati ad attività diverse da quella abitativa, sia per i nuovi edifici che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
- In presenza di disciplina specifica per particolari funzioni (scuole, alberghi, strutture sanitarie, impianti sportivi, ecc.), le prescrizioni del presente Regolamento si applicano per quanto non in contrasto con la disciplina di riferimento per la funzione.
- 3. I parametri e requisiti definiti nei successivi articoli sono da applicare agli interventi di:
- Nuova edficazione;
- Demolizione e ricostruzione con diversa sagoma di edifici esistenti;
- Variazione della destinazione funzionale dei singoli locali in una destinazione di maggior pregio.

# Interventi sul patrimonio edilizio esistente

- 4. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, diversi dalla demalizione e ricostruzione con diversa sagoma e dalla ristrutturazione urbanistica, è consentito il mantenimento di condizioni in essere che non verifichino il pieno rispetto dei requisiti prescritti per i nuovi edifici in materia di posizione rispetto al terreno, aerazione, illuminazione, altezza, dimensionamento dei locali a condizione che:
- a. non si determini un peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico sanitario;
- b. non sia trasformata la funzione dei singoli locali inserendo utilizzi di maggior pregio rispetto
- a quelli presenti, con riferimento alle classi di pregio definite all'art. 65.

#### art. 64 - PROPOSTA DI MODIFICA

# Requisiti specifici dei locali destinati ad attività diverse da quella abitativa Campo di applicazione

- In relazione alla destinazione funzionale, e in conformità con il la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul luoghi di lavoro, sono definiti, nei successivi articoli, i parametri ed i requisiti igienico-sanitari minimi dei locali destinati ad attività diverse da quella abitativa, sia per i nuovi edifici che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
- In presenza di disciplina specifica per particolari funzioni (scuole, alberghi, strutture sanitarie, impianti sportivi, ecc.), le prescrizioni del presente Regolamento si applicano per quanto non in contrasto con la disciplina di riferimento per la funzione.
- 3. I parametri e requisiti definiti nei successivi articoli sono da applicare agli interventi di:
- Nuova edficazione;
- Demolizione e ricostruzione con diversa sagoma di edifici esistenti;
- <u>Cambi d'uso, laddove comportino</u> <u>Yvariazione della destinazione funzionale dei singoli locali in una destinazione di maggior pregio.</u>

#### Interventi sul patrimonio edilizio esistente

 Negli Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, diversi dalla demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e dalla ristrutturazione urbanistica, è consentito il mantenimento di condizioni in essere che non verifichino il pieno rispetto dei requisiti prescritti per i nuovi edifici in materia di posizione rispetto al terreno, aerazione, illuminazione, altezza, dimensionamento dei locali a condizione che:

- a. non si determini un peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico sanitario;
- b. nei cambi d'uso non sia trasformata la funzione dei singoli locali inserendo utilizzi di maggior pregio rispetto a quelli presenti, con riferimento alle classi di pregio definite all'art. 65.

#### art. 64 - TESTO MODIFICATO

# Requisiti specifici dei locali destinati ad attività diverse da quella abitativa

- In relazione alla destinazione funzionale, e in conformità con il la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono definiti, nei successivi articoli, i parametri ed i requisiti igienico-sanitari minimi dei locali destinati ad attività diverse da quella abitativa, sia per i nuovi edifici che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
- In presenza di disciplina specifica per particolari funzioni (scuole, alberghi, strutture sanitarie, Impianti sportivi, ecc.), le prescrizioni del presente Regolamento si applicano per quanto non in contrasto con la disciplina di riferimento per la funzione.
- 3. I parametri e requisiti definiti nei successivi articoli sono da applicare agli interventi di:
- Nuova edficazione;
- Demolizione e ricostruzione con diversa sagoma di edifici esistenti;
- Cambi d'uso, laddove comportino variazione della destinazione funzionale del singoli locali in una destinazione di maggior pregio.

# Interventi sul patrimonio edilizio esistente

- 4. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, diversi dalla demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e dalla ristrutturazione urbanistica, è consentito il mantenimento di condizioni in essere che non verifichino il pieno rispetto del requisiti prescritti per i nuovi edifici in materia di posizione rispetto al terreno, aerazione, illuminazione, altezza, dimensionamento dei locali a condizione che:
- a. non si determini un peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico sanitario;
- b. nei cambi d'uso non sia trasformata la funzione dei singoli locali inserendo utilizzi di maggior pregio rispetto a quelli presenti, con riferimento alle classi di pregio definite all'art. 65.

#### Art. 62 - Altezza dei locali a uso abitativo

Si propone di precisare che le altezze qui definite non si applicano per la fattispecie di locali soppalcati, per i quali si rimanda alle specifiche contenute nell'art. 56 "Soppalchi", che costituisce disciplina speciale per la fattispecie e quindi intendersi prevalenti.

#### **TESTO VIGENTE**

 L'altezza libera dei locali, per le diverse categorie e casistiche, deve garantire i valori minimi riportati nella tabella che segue.

Tipo di focali	Locali con altezza omogenea	L	ocali con altezza	non omogenes
	Allezza minima (m)	Alfezza media (m)	Allezza minima (m)	Conditioni
Locali primori	2,70	2,70	2,40	le perzioni con altezza minore di m 2,70 non devono comun- que superiare il 50% del totale della superficie del locale.
Locall di supporto	2,40	2,40	2,20	le porzioni con altezza minore di m 2,40 non devono comun- que superare il 30% del totale della superficie del locale
Locali accessori	1,80	1,60	1,50	

Particolari casistiche per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente

- 2. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente la diversa utilizzazione funzionale dei locali verso classi di maggior pregio, come definite al precedente art. 59, potrà avvenire nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:
- l'altezza libera dei locali di categoria primaria può essere ridotta fino ad un minimo di m 2,50 e, nel caso di locali con altezza non omogenea, l'altezza media non deve essere inferiore di m 2,50 e l'altezza minima non deve essere inferiore a m 2,20;
- la minore altezza, deve essere compensata da una maggiore superficie, in modo tale che sia comunque garantita la cubatura minima pari al prodotto trai valori di superficie minima ed altezza minima prescritti dal DM 05/07/1975 per le diverse tipologie di locali primari, come riportati anche al successivo articolo;
- devano essere integralmente rispettati tutti i restanti parametri e requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento;
- nel caso di interventi di recupero dei sottotetti a norma della LR 5/2010, e alle relative condizioni, potranno essere applicati i particolari requisiti igienico-sanitari da essa previsti, nonché le ulteriori specifiche prescrizioni definite dal vigente strumento urbanistico in recepimento della medesima legge regionale.
- l'altezza libera dei locali di categoria di supporto può essere ridotta fino ad un minimo di m 2,20 e, nel caso di locali con altezza non omagenea, l'altezza media non deve essere inferiore a m 2,20 e l'altezza minima non deve essere inferiore a m 2,00.
- 3. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente diversi dalla demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e dalla ristrutturazione urbanistica, è inoltre consentita la realizzazione di servizi igienici con altezza media inferiore a quella prescritta per le nuove costruzioni se l'unità è già dotata di un altro servizio conforme alle prescrizioni del presente Regolamento; in ogni caso l'altezza minima dell'ulteriore servizio igienico non potrà essere inferiore a m 1,80 e quella media non inferiore a m 2,20.

# Art. 62 - PROPOSTA DI MODIFICA [Commi 1 - 3 OMISSIS - nessuna modifica]

4. restano ferme le specifiche disposizioni in materia di altezze dei locali soppalcati contenute nell'art. 56 "Soppalchi", che costituisce disciplina speciale per la fattispecie e quindi intendersi prevalente sulle disposizioni del presente articolo.

# Art. 62 - TESTO MODIFICATO [Commi 1 - 3 OMISSIS - nessuna modifica]

restano ferme le specifiche disposizioni in materia di altezze dei locali soppalcati contenute nell'art. 56
"Soppalchi", che costituisce disciplina speciale per la fattispecie e quindi intendersi prevalente sulle
disposizioni del presente articolo.

# III. Articoli contenuti nella sezione III "Disciplina di decoro e tutela dell'aspetto esteriore degli edifici" del RE 2015:

#### Art. 75 - Modifiche delle facciate

Si propone, per maggior chiarezza:

- precisazione del comma 2 in merito agli interventi che richiedono il parere della Commissione edilizia interna;
- precisazione del comma 6, lettera b), circa le modalità di misurazione.

# **TESTO VIGENTE**

- Qualsiasi intervento che interessi finestre, logge, porticati e terrazze e in generale le facciate non potrà in nessun caso comportare alterazione della composizione architettonica delle stesse, o ampliamenti non coerenti con i caratteri architettonici originari dell'edificio o con il contesto urbano di riferimento.
- Sono ammessi, nel rispetto della disciplina del Regolamento Urbanistico e dei requisiti igienico-sanitari, previa redazione di un progetto unitario a garanzia dei criteri di coerenza tipologica e di corretto inserimento nel contesto, da sottoporre a preventiva verifica da parte della Commissione edilizia interna:
- gli interventi che comportino la formazione o rilevante modifica di nuove aperture di facciata, la chiusura o modifica di aperture esistenti;
- gli interventi su logge, terrazzi e porticati che prevedano l'organico riutilizzo di tali superfici in un coerente rapporto formale e distributivo con l'edificio e con il contesto;
- gli interventi sulle facciate, anche con creazione o modifica di logge, terrazze, porticati, schermature e frangisole finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio.
- L'applicazione di "cappotti termici" o l'utilizzo di intonaci di nuova generazione per finalità di efficientamento energetico è ammesso esclusivamente alle sequenti ulteriori condizioni:
- non interessi facciate che costituiscano parte di una cortina stradale continua, salvo i casi in cui si presenti un assetto dei luoghi e si adottino accorgimenti tali da consentirne un corretto inserimento;
- non interessi edifici classificati dal Regolamento Urbanistico quali "emergenze di valore storico architettonico"
- 4. Per gli edifici di interesse storico-artistico, tipologico o documentario tali interventi non devono comportare innovazioni e alterazioni che ne pregiudichino il valore, fermo restando che, quando la facciata sia stata interessata da modifiche e alterazioni incongrue sono sempre ammessi gli interventi finalizzati a ripristinarne la veste architettonica originaria o quella storicizzata.

Limitazioni per gli interventi interni

- Gli interventi da eseguirsi all'interno degli edifici non possono interessare (né direttamente, né indirettamente) le aperture di facciata prospicienti spazi pubblici con tramezzi, solai o altri elementi che possano pregiudicare i caratteri architettonici del prospetto.
- 6. A tal fine valgono le sequenti prescrizioni:
- a. I solai o soppalchi che venissero realizzati in un locale finestrato, sia ex novo che modificando la quota di Imposta di elementi orizzontali preesistenti, devono essere mantenuti a una quota di imposta non inferiore al valore che si attiene aggiungendo la spessore del muro esterno alla quota dell'architrave della finestra;
- b. quote inferiori sono generalmente ammissibili quando ci si discosti di almeno m 2,40 dalla parete finestrata, riducibili fino a m 2,00 quando la quota di imposta, misurata dal marciapiede, sia almeno pari a una volta e mezzo la larghezza dello spazio pubblico frontistante.

#### Art. 75 PROPOSTA DI MODIFICA [COMMI 1, 3, 4, 5 OMISSIS – nessuna modifica]

 Sono ammessi, nel rispetto della disciplina del Regolamento Urbanistico e dei requisiti igienico-sanitari, previa redazione di un progetto unitario a garanzia dei criteri di coerenza tipologica e di corretto inserimento nel contesto, da sottoporre a preventiva collegiale verifica da parte della Commissione edilizia interna:

- gli-interventi che comportino la formazione e rilevante modifica di nuove aperture di facciata, la chiusura o <u>la</u> rilevante modifica di aperture esistenti;
- gli interventi su logge, terrazzi e porticati che prevedano l'organico riutilizzo di tali superfici in un coerente rapporto formale e distributivo con l'edificio e con il contesto;
- gli interventi sulle facciate, anche con creazione o modifica di logge, terrazze, porticati, pensiline, nonché l'inserimento di schermature e frangi-sole finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio.
- Il preventivo parere La verifica collegiale da parte della Commissione edilizia interna non è richiesta in caso di:
- modifiche che interessino edifici ricadenti all'interno del territorio rurale (zone omogenee "E" ai sensi del DM 1444/68), non prospicienti la pubblica via o spazi pubblici, che siano già state sottopaste al procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lqs 42/04;
- ripristino assetti originari, nonché di modifiche minori, non percepibili alla visione d'insieme, e recuperi di assetti preesistenti, puntuali interventi del tutto <u>conformi ai criteri e alle prescrizioni definite nel presente</u> articolo.

# 6. A tal fine valgono le seguenti prescrizioni:

- a. i solai o soppalchi che venissero realizzati in un locale finestrato, sia ex novo che modificando la quota di imposta di elementi orizzontali preesistenti, devono essere mantenuti a una quota di imposta non inferiore al valore che si ottiene aggiungendo lo spessore del muro esterno alla quota dell'architrave della finestra;
- b. quote inferiori sono generalmente ammissibili quando ci si discosti di almeno m 2,40 dalla filo esterno della parete finestrata, riducibili fino a m 2,00 quando la quota di Imposta, misurata dal marciapiede, sia almeno pari a una volta e mezzo la larghezza dello spazio pubblico frontistante.

# Art. 75 TESTO MODIFICATO [COMMI 1, 3, 4, 5 OMISSIS - nessuna modifica]

- Sono ammessi, nel rispetto della disciplina del Regolamento Urbanistico e dei requisiti iglenico-sanitari, previa redazione di un progetto unitario a garanzia dei criteri di coerenza tipologica e di corretto inserimento nel contesto, da sottoporre a collegiale verifica da parte della Commissione edilizia interna:
- Interventi che comportino la formazione di nuove aperture di facciata, la chiusura o la rilevante modifica di aperture esistenti;
- gli interventi su logge, terrazzi e porticati che prevedano l'organico riutilizzo di tali superfici in un coerente rapporto formale e distributivo con l'edificio e con il contesto;
- gli interventi sulle facciate, anche con creazione o modifica di logge, terrazze, porticati, pensiline, nonché l'inserimento di schermature e frangi-sole finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio.
- La verifica collegiale da parte della Commissione edilizia interna non è richiesta in casa di:
- modifiche che interessino edifici ricadenti all'interno del territorio rurale (zone omogenee "E" ai sensi del DM 1444/68), non prospicienti la pubblica via o spazi pubblici, che siano già state sottoposte al procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04;
- ripristino assetti originari, nonché di modifiche minori, non percepibili alla visione d'insieme, recuperi di assetti preesistenti, puntuali interventi del tutto conformi ai criteri e alle prescrizioni definite nel presente articolo.

#### 6. A tal fine valgono le seguenti prescrizioni:

- a. i solai o soppalchi che venissero realizzati in un locale finestrato, sia ex novo che modificando la quota di imposta di elementi orizzontali preesistenti, devono essere mantenuti a una quota di imposta non inferiore al valore che si attiene aggiungendo la spessore del muro esterno alla quota dell'architrave della finestra;
- b. quote Inferiori sono generalmente ammissibili quando ci si discosti di almeno m 2,40 dal filo esterno della parete finestrata, riducibili fino a m 2,00 quando la quota di imposta, misurata dal marciapiede, sia almeno pari a una volta e mezzo la larghezza dello spazio pubblico frontistante.

# Art. 81 - Tende e dispositivi di oscuramento

Si propone integrazione della tabella con riferimento a tipologie di tende con supporti verticali

#### **TESTO VIGENTE**

- 1. Le tende e i dispositivi di oscuramento in genere sono ammessi a condizione che:
- non comportino alterazione della composizione architettonica delle facciate;
- garantiscano un corretto inserimento nel contesto;
- sia assicurata la necessaria coerenza, nell'ambito del singolo edificio, con uniformità di tipologia, materiali e colori;
- non individuino spazi stabilmente richiusi o destinati a funzioni tali da configurarsi quali locali primari o di supporto/servizio alla funzione primaria come definiti agli artt. 59 e 65;
- presentino le specifiche caratteristiche definite nella tabella che segue:

Tende e dispositivi di oscuramento – Specifiche	
Tipologia	a. tenda di tipo retrattile in materiale non rigido b. pergolato/brise-soleil ad elementi rigidi a formare superfici discontinue e permeabili
Colori e materiali	Tall da garantire un coerente inserimento nel contesto e nell'edificio

# Art. 81 PROPOSTA DI MODIFICA [prima parte del comma 1 OMISSIS - nessuna modifica]

Tende e dispositivi d Tipologia	2	a. tenda di tipo retrattile in materiale non rigido priva di elementi verticali di sostegno b. tenda di tipo retrattile in materiale non rigido o elementi in tessuta permeabile su struttura tipo pergolata con elementi verticali di sostegno privi di fondazioni per una superficie non superiore al 50% della superficie scoperta del resede o del terrazzo/lastrico solare estesa limitatamente ai fronti del fabbricato bc, pergolato/brise-soleil ad elementi rigidi a formare superfici discontinue e permeabili
Colori e materiali		Tali da garantire un coerente inserimento nel contesto e nell'edificio

# Art. 81 TESTO MODIFICATO [prima parte del comma 1 OMISSIS – nessuna modifica]

Tende e dis	positivi di oscuramento – Specifiche
Tipologia	a. tenda di tipo retrattile in materiale non rigido priva di elementi verticali di sostegno b. tenda di tipo retrattile in materiale non rigido o elementi in tessuto permeabili su struttura tipo pergolato con elementi verticali di sostegno privi di fondazioni per una superficie non superiore al 50% della superficie scoperta del resede o del terrazzo/lastrico solare estesa limitatamente ai fronti del fabbricato c. pergolato/brise-soleil ad elementi rigidi a formare superfici discontinue e permeabili
Colori e materiali	Tali da garantire un coerente inserimento nel contesto e nell'edificio

# Art. 92 - Impianti tecnologici di facciata

Si propone la modifica del comma 12 (motocondensanti), nella parte che rimanda all'art. 45 in materia di distanze per emissioni a parete di fumi e vapori di cottura, in quanto il riferimento non è appropriato al caso dei motocondensanti, individuando specifiche distanze per le casistiche in cui su cortili e chiostrine si affaccino finestre di locali primari.

#### TESTO VIGENTE

Prescrizioni di carattere generale

1. Gli impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura, devono essere, per quanto possibile, occultati alla vista, e quando ciò non sia possibile devono essere posati in modo ordinato e organico, rispettando l'ordito architettonico della facciata e introducendo nella medesima la minima alterazione possibile. A tal fine, per i diversi elementi, valgono le prescrizioni di seguito specificate.

[commi 2-10 specifici per Cavi elettrici e telefonici, Condutture di acqua, gas e simili, Contatori OMISSIS nessuna modifica]

Pompe di calore, unità motocondensanti e simili

- Non è consentito apporre sulle facciate prospicienti la pubblica via, o da essa visibili, impianti tecnologici quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili.
- 12. Simili installazioni sono ammesse, solo su facciate tergali, chiostrine o cortili completamente interni all'edificio o comunque non visibili da spazi pubblici, nonché su balconi e terrazze di copertura, se del caso adeguatamente schermate da appositi involucri tinteggiati nel colore più idoneo a ridurne la visibilità (tipicamente quello della muratura cui devono essere addossati), comunque nel rispetto delle prescrizioni in materia di distanze per espulsione aria viziata a parete definite all'art. 45 del presente Regolamento.
- 13. Qualora risulti indispensabile far sfociare i macchinari su facciate visibili dalla pubblica via, il macchinario deve comunque essere collocato del tutto internamente all'edificio, o appositamente progettato in modo da non arrecare alcuna turbativa all'equilibrio architettonico o all'apparato decorativo della facciata, utilizzando aperture schermate che già caratterizzino il disegno della facciata e che non siano indispensabili a garantire i requisiti igienici minimi previsti dal presente Regolamento per i locali retrostanti (grigliature già esistenti in facciata, spazi retrostanti persiane da mantenere fisse e similari).

# Art. 92 - PROPOSTA DI MODIFICA [commi 1-11 e 13 OMISSIS - nessuna modifica]

Pompe di calore, unità motocondensanti e simili

12. Simili installazioni sono ammesse, solo su facciate tergali, chiostrine o cortili completamente interni all'edificio o comunque non visibili da spazi pubblici, nonché su balconi e terrazze di copertura, se del caso adeguatamente schermate da appositi involucri tinteggiati nel colore più idoneo a ridurne la visibilità (tipicamente quello della muratura cui devono essere addossati), comunque-nel rispetto delle prescrizioni in materia di distanze per espulsione aria viziata a parete definite all'art. 45 del presente Regolamento garantendo una distanza minima da eventuali finestre di locali primari poste sulla parete frontistante oppure soprastanti pari a m. 3,

# Art. 92 - TESTO MODIFICATO (commi 1-11 e 13 OMISSIS - nessuna modifica)

Pompe di calore, unità motocondensanti e simili

12. Simili installazioni sono ammesse, solo su facciate tergali, chiostrine o cortili completamente interni all'edificio o comunque non visibili da spazi pubblici, nonché su balconi e terrazze di copertura, se del caso adeguatamente schermate da appositi involucri tinteggiati nel colore più idoneo a ridurne la visibilità (tipicamente quello della muratura cui devono essere addossati), comunque garantendo una distanza minima da eventuali finestre di locali primari poste sulla parete frontistante oppure soprastanti pari a m. 3 ,

# Art. 94 - Insegne

Con riferimento all'installazione di insegne a bandiera, non consentite dalla norma vigente su edifici di interesse storico-documentale (attuale cap. XII del RE2015), e anche con riferimento al criterio adottato da parte del regolamento comunale per le insegne, si propone integrazione dell'articolo con un ulteriore comma che individui i limiti entro i quali può ammettersi l'installazione di insegne a bandiera su tali immobili, consentendole per i soli casì di attività private di interesse pubblico, con finiture e dimensioni idonee a garantire la mitigazione dell'impatto sui diversi contesti urbani.

#### TESTO VIGENTE

- In tutti gli edifici interessati dalle speciali norme di tutela di cui al presente Capitolo, le insegne devono essere
  collocate esclusivamente nelle aperture di facciata corrispondenti alle vetrine oppure, ove compatibile, nei vani
  di porte e portoni al servizio dell'esercizio commerciale interessato, adottando colori e grafica congruenti con i
  caratteri della facciata e del contesto urbano in cui si inseriscono.
- L'insegna deve essere collocata nella parte superiore dell'apertura di facciata, seguendone fedelmente l'andamento, arretrata di almeno cm 5 rispetto al filo esterno degli stipiti che delimitano l'apertura medesima.
- 3. Qualora l'apertura interessata dall'insegna presenti elementi di interesse storico o tipologico (sovrapporta o lunette dotate di Inferriata o di altri elementi degni di tutela) l'apposizione di insegne è ammissibile solo quando, per la particolare conformazione o dimensione del vano, sia possibile conseguire una soluzione progettuale compatibile con l'elemento di Interesse storico o tipologico, garantendone la conservazione e la visibilità.
- Le insegne luminose devono presentare una superficie illuminante con luce costante e indiretta, escludendo l'utilizzo di luci intermittenti o a variazioni di colore e della tipologia filo-neon.
- E' ammessa l'applicazione di vetrofanie nel rispetto dei criteri di compatibilità già individuati per le insegne al precedente comma 1.

# PROPOSTA DI MODIFICA [commi 1-5 OMISSIS – nessuna modifica]

6. L'installazione di insegne a bandiera sugli immobili privati soggetti a particolare tutela è ammessa esclusivamente per immobili e attività private di interesse pubblico a condizione che l'insegna sia realizzata con elementi in bronzo a ottone non lucido di dimensioni massime pari a cm 40x40, elevabili, per immobili posti al di fuori del Nucleo storico UNESCO a un massimo di cm 60x60.

#### TESTO MODIFICATO [commi 1-5 OMISSIS - nessuna modifica]

6. L'installazione di insegne a bandiera sugli immobili privati soggetti a particolare tutela è ammessa esclusivamente per immobili e attività private di interesse pubblico a condizione che l'insegna sia realizzata con elementi in bronzo o ottone non lucido di dimensioni massime pari a cm 40x40, elevabili, per immobili posti al di fuori del Nucleo storico UNESCO a un massimo di cm 60x60.

# Contenuti degli Allegati:

#### ALLEGATO "A" - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

#### Si propone:

- al punto 2, Determinazione degli oneri di urbanizzazione", in linea con la disciplina transitoria in merito di definizioni uniformi, da applicarsi fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al regolamento regionale ai sensi dell'art. 219 della L.R. 65/14 (39/R/2018), di esplicitare il riferimento alla definizione di SUL contenuta nello strumento urbanistico (e fatta salva in via transitoria dalla DGRT 524/18, di recepimento dei parametri uniformi), nonché i valori di altezza virtuale da utilizzare per il calcolo del Volume virtuale, attingendo dai valori già definiti a livello regionale (valori del DPGR 64/R/2013 peraltro confermati dal nuovo regolamento regionale), Si eliminano inoltre i riferimenti al DPGR 64/R/2018, abrogato.
- al punto 4, "Determinazione del costo di costruzione", come più recentemente integrato con DCC 45/2018, la rettifica della titolazione e la semplificazione dei coefficienti correttivi del contributo sul costo di costruzione definiti in relazione all'entità dell'intervento, unificando le fattispecie di ristrutturazione edilizia che, nell'applicazione su casi concreti, sono risultate di non chiara distinzione.

#### 2 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione

#### TESTO VIGENTE

Per la determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'art. 184 della LR 65/2014 i valori tabellari riferiti ai diversi usi e al tipo di intervento da eseguirsi devono applicarsi al Volume virtuale, come da definizione regionale unificata di cui al DPGR 64/R/2013 (pari alla SUL moltiplicata per l'altezza virtuale).

In caso di incremento di Superficie Utile Abitabile, il calcolo degli oneri di urbanizzazione deve essere riferito alla sola porzione in aumento, da convertire in termini di Volume virtuale (pertanto pari alla SUL moltiplicata per l'altezza virtuale).

In caso di mutamento di destinazione d'uso, il calcolo degli oneri di urbanizzazione deve essere riferito a tutta la superficie interessata dalla suddetta variazione, da convertire in termini di Volume virtuale (pertanto pari alla SUL moltiplicata per l'altezza virtuale).

In caso di aumento di unità immobiliari, il calcolo degli oneri di urbanizzazione deve essere riferito alle unità immobiliari derivate, da convertire in termini di Volume virtuale (pertanto pari alla SUL moltiplicata per l'altezza virtuale), escludendo dal computo l'unità immobiliare che, per dimensioni o caratteristiche tipologiche, può identificarsi come unità immobiliare originaria.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Per la determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'art. 184 della LR 65/2014 i valori tabellari riferiti ai diversi usi e al tipo di intervento da eseguirsi devono applicarsi al Volume virtuale, come da definizione regionale unificata di cui al DPGR 64/R/2013 (pari alla SUL moltiplicata per l'altezza virtuale) da calcolarsi, ai sensi della disciplina transitoria del Regolamento edilizio in materia di definizioni uniformi e definizioni tecniche edilizie, come prodotto tra il parametro urbanistico di superficie adottato dal RU per il dimensionamento (SUL ai sensi del DPGR 64/R/2016) e l'altezza virtuale pari a:

- m. 3,50 per usi commerciale al dettaglio, commerciale all'ingrosso e depositi, industriale e artigianale,
- m 3,00 per le altre destinazioni d'uso.

In caso di incremento di Superficie Utile Abitabile, il calcolo degli oneri di urbanizzazione deve essere riferito alla sola porzione in aumento, da convertire in termini di Volume virtuale.... (pertanto pari alla SUL moltiplicata per l'altezza virtuale).

In caso di mutamento di destinazione d'uso, il calcolo degli oneri di urbanizzazione deve essere riferito a tutta la superficie interessata dalla suddetta variazione, da convertire in termini di Volume virtuale (pertanto pari alla SUL moltiplicata per l'altezza virtuale).

In caso di aumento di unità immobiliari, il calcolo degli oneri di urbanizzazione deve essere riferito alle unità immobiliari derivate, da convertire in termini di Volume virtuale-(pertanto-pari alla SUL moltiplicata per l'altezza virtuale), escludendo dal computo l'unità immobiliare che, per dimensioni o caratteristiche tipologiche, può identificarsi come unità immobiliare originaria.

#### TESTO MODIFICATO

Per la determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'art. 184 della LR 65/2014 i valori tabellari riferiti ai diversi usi e al tipo di intervento da eseguirsi devono applicarsi al Volume virtuale, da calcolarsi, ai sensi della disciplina transitoria del Regolamento edilizio in materia di definizioni uniformi e definizioni tecniche edilizie, come prodotto tra il parametro urbanistico di superficie adottato dal RU per il dimensionamento (SUL ai sensi del DPGR 64/R/2016) e l'altezza virtuale pari a:

- m. 3,50 per usi commerciale al dettaglio, commerciale all'ingrosso e depositi, industriale e artigianale,
- m 3,00 per le altre destinazioni d'uso.

In caso di incremento di Superficie Utile Abitabile, il calcolo degli oneri di urbanizzazione deve essere riferito alla sola porzione in aumento, da convertire in termini di Volume virtuale. In caso di mutamento di destinazione d'uso, il calcolo degli oneri di urbanizzazione deve essère riferito a tutta la superficie interessata dalla suddetta variazione, da convertire in termini di Volume virtuale.

In caso di aumento di unità immobiliari, il calcolo degli oneri di urbanizzazione deve essere riferito alle unità immobiliari derivate, da convertire in termini di Volume virtuale, escludendo dal computo l'unità immobiliare che, per dimensioni o caratteristiche tipologiche, può identificarsi come unità immobiliare originaria.

# 4 - Determinazione del costo di costruzione

# TESTO VIGENTE

Il contributo sul costo di costruzione deve essere ordinariamente calcolato mediante Perizia Sintetica, data dal prodotto della Superficie convenzionale complessiva, come da definizione regionale unificata di cui al DPGR 64/R/2013 (pari alla Superficie utile abitabile sommata al 60% della Superficie utile non residenziale o accessoria) per il costo base unitario di costruzione, espressamente indicato in apposita delibera del Consiglio Comunale, riferito alle sottostanti tipologie:

 a) costruzioni ad uso residenziale: si assume come superficie base per il calcolo la superficie complessiva di cui all'art. 2 del DM 10/05/1977 e come costo unitario di costruzione il valore di cui all'art. 185 della LR 65/2014; al valore così determinato si applicano le aliquote indicate nell'apposita delibera del Consiglio Comunale;

b) costruzioni ad uso turistico: si assume come superficie base per il calcolo la superficie complessiva di cui all'art. 2 del DM 10/05/1977 e come costo unitario di costruzione un valore corrispondente al costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata, definito in base alle vigenti normative statali in materia, previa applicazione del coefficiente correttivo pari a 1,125, al fine di ottenere la perequazione del costi effettivi per gli immobili destinati ad usa turistico; al valore così determinato si applicano le aliquote indicate nell'apposita delibera del Consiglio Comunale; c) costruzioni ad uso direzionale e commerciale: si assume come superficie base per il calcolo la superficie complessiva di cui all'art. 2 del DM 10/05/1977 e come costo unitario di costruzione un valore corrispondente al costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata, definito in base alle vigenti normative statali in materia, previa applicazione del coefficiente correttivo pari a 0,857, al fine di ottenere la perequazione del costi effettivi per gli immobili destinati ad attività direzionale e commerciale; al valore così determinato si applicano le aliquote indicate nell'apposita delibera del Consiglio Comunale.

Per gli Interventi sul patrimonio edilizio esistente, la perizia sintetica di cui al comma precedente deve essere rettificata in funzione dell'entità dell'intervento previsto mediante applicazione dei seguenti coefficienti correttivi, in linea con i disposti della disciplina nazionale e regionale in materia:

In luogo della perizia sintetica di cui ai commi precedenti, il richiedente il Permesso di costruire o il soggetto che presenta la SCIA può produrre una perizia di stima analitica del costo delle opere, con criterio a misura, applicando alle quantità delle singole opere previste dal progetto i prezzi unitari delle medesime desunti da prezzari ufficiali di livello provinciale o regionale. La perizia di stima, redatta da tecnico abilitato, deve comprendere tutte le lavorazioni necessarie per dare l'opera completa e compluta in ogni sua parte e deve essere sottoscritta sotto forma di perizia giurata.

#### Punto 4 - PROPOSTA DI MODIFICA

Il contributo sul costo di costruzione deve essere ordinariamente calcolato mediante Perizia Sintetica, data dal prodotto della Superficie convenzionale complessiva, come da definizione regionale unificata di cui al DPGR-64/R/2013 (pari alla Superficie utile abitabile sommata al 60% della Superficie utile non residenziale o accessoria) per il costo base unitario di costruzione, espressamente indicato in apposita delibera del Cansiglio Camunale, riferito alle sottostanti tipologie:

# [lettere da a) a c) OMISSIS - nessuna modifica]

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la perizia sintetica di cui al comma precedente deve essere rettificata in funzione dell'entità dell'intervento previsto mediante applicazione dei seguenti coefficienti correttivi, in linea con i disposti della disciplina nazionale e regionale in materia:

- Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con pari SUL, Volume lordo e cagoma.......0,80

In luogo della perizia sintetica di cui ai commi precedenti, il richiedente il Permesso di costruire o il saggetto che presenta la SCIA può produrre una perizia di stima analitica del costo delle opere, con criterio a misura, applicando alle quantità delle singole opere previste dal progetto i prezzi unitari delle medesime desunti da prezzari ufficiali di livello provinciale o regionale. La perizia di stima, redatta da tecnico abilitato, deve comprendere tutte le lavorazioni necessarie per dare l'opera completa e compiuta in ogni sua parte e deve essere sottoscritta sotto forma di perizia giurata.

# Punto 4 - TESTO MODIFICATO

Il contributo sul casto di costruzione deve essere ordinariamente calcolato mediante Perizia Sintetica, data dal prodotto della Superficie complessiva, (pari alla Superficie utile abitabile sommata al 60% della Superficie utile non residenziale o accessoria) per il costo base unitario di costruzione, espressamente indicato in apposita delibera del Consiglio Comunale, riferito alle sottostanti tipologie:

# [lettere da a) a c) OMISSIS - nessuna modifica]

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la perizia sintetica di cui al comma precedente deve essere rettificata in funzione dell'entità dell'intervento previsto mediante applicazione dei seguenti coefficienti correttivi, in linea con i disposti della disciplina nazionale e regionale in materia:

In luogo della perizia sintetica di cui ai commi precedenti, il richiedente il Permesso di costruire o il soggetto che presenta la SCIA può produrre una perizia di stima analitica del costo delle opere, con criterio a misura, applicando alle quantità delle singale opere previste dal progetto i prezzi unitari delle medesime desunti da prezzari ufficiali di livello provinciale o regionale. La perizia di stima, redatta da tecnico abilitato, deve comprendere tutte le lavorazioni necessarie per dare l'opera completa e compiuta in ogni sua parte e deve essere sottoscritta sotto forma di perizia giurata.

ALLEGATO B DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL DPR 380/2001 E DAL TITOLO VII DELLA LR 65/2014

# Per l'Allegato B si propone:

- Puntuali modifiche (non riportate di seguito) per l'aggiornamento dei punti 2.1 e 3 rispetto alle modifiche al valore minimo del sanzionamento pecuniario (da € 516,00 a € 1.000), apportate alla L.R. 65/14 con L.R. 50/2017 e per la correzione del refuso presente al punto 3.a, primo paragrafo (valore minimo della sanzione):
- L'aggiornamento del punto 2.4 (Coefficiente di Rettifica del valore precedente da applicare nel calcolo del Valore dell'immobile precedente all'esecuzione degli interventi sanzionati), in superamento delle categorie di Intervento stabilite dal previgente PRG1998 e in allineamento alla recente variante al Regolamento Urbanistico (DCC 45/2018), per aggiornamento della denominazione del limite di intervento da applicare a taluni edifici, nonché con precisazione di una particolare fattispecie per le opere conformi al momento della definizione dell'istanza;
- L'integrazione con specifiche inerenti le casistiche di indemolibilità ai sensi di Legge;
- L'integrazione, a dettaglio di particolari fattispecie di sanzionamento per opere realizzate in difformità dal titolo prima dell'entrata in vigore delle sanzioni ai sensi della L. 10/77 (riferite al valore dell'immobile), con attualizzazione del criterio al tempo praticato dall'A.C., (dazio sui materiali).

# 2.4 Coefficiente di Rettifica del valore precedente

#### TESTO VIGENTE

Nuova Edificazione, Ristrutturazione Urbanistica	.coefficiente di abbattimento	0,10;
Sostituzione Edilizia, Demolizione e ricostruzione	oefficiente di abbattimento	0,20;
Ristrutturazione Edilizia (R3)*	coefficiente di abbattimento	0,40;
Ristrutturazione Edilizia (R2)*	coefficiente di abbattimento	0,60;
Ristrutturazione Edilizia (R1)*	coefficiente di abbattimento	0,80;
Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativ	o coefficiente di abbattimento	0,90

Punto 2.4 - PROPOSTA DI MODIFICA	
Nuova Edificazione, Ristrutturazione Urbanistica coefficiente di abbattimento	
Sostituzione Edilizia, Demolizione e ricostruzione coefficiente di abbattimento	0,20;
Ristrutturazione Edilizia (R3)* coefficiente di abbattimento	0,40;
Ristrutturazione Edilizia (R2)* coefficiente di abbattimento	<del>0,60;</del>
Ristrutturazione Edilizia (R1)* coefficiente di abbattimento	<del>0,80;</del>
Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento	
Conservativo coefficiente di abbattimento	0,90
Detto coefficiente si applica solo per la determinazione del Valore venale de esecuzione degli interventi sanzionati, con i valori di seguito indicati:	ell'immobile precedente alla
- Nuova edificazione, anche a sequito di demolizione	0,10
<ul> <li>Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricastruzione con pari SUL, Valur</li> </ul>	ne lordo e sagoma0,30

Tali coefficienti sono maggiorati di un valore pari a 0,1, nei casi di opere conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della definizione dell'istanza.

#### Punto 2.4 - TESTO MODIFICATO

Detto coefficiente si applica solo per la determinazione del Valore venale dell'immobile precedente alla esecuzione degli interventi sanzionati, con i valori di seguito indicati:

- Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con pari SUL, Volume lordo e sagoma......0,30

Tali coefficienti sono maggiorati di un valore pari a 0,1, nei casi di opere conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della definizione dell'istanza.

# Nuovo punto - Sanzionamento pecuniario in alternativa alla demolizione

Nei casi in cui la Legge ammetta il sanzionamento pecuniario in alternativa alla demolizione, lo stesso deve applicarsi secondo le modalità definite nel presente allegato previo deposito di perizia giurata che renda chiara e adeguatamente argomentata l'impossibilità alla demolizione o l'impossibilità alla demolizione senza pregiudizio delle parti conformi, comprensiva di dettagliato esame delle relative motivazioni. Qualora tali motivazioni derivino da aspetti strutturali, le stesse devono essere supportate da specifica relazione strutturale che contenga:

- un'analisi storico-critica della costruzione, particolarmente per quanto riquarda l'evoluzione delle varie parti strutturali compreso di quelle abusive;
- un'analisi delle opere abusive (descrizione tipologica, dei materiali e dello stato di conservazione) e della loro interferenza con le parti legittime della costruzione;
- la valutazione delle consequenze della demolizione delle opere abusive anche in relazione alle modalità operative per realizzare la demolizione stessa;
- nel caso di manifesta impossibilità di demolizione completa delle opere abusive la valutazione di possibili demolizioni e/o rimesse in pristino parziali;
- eventuali elaborati grafici a supporto delle valutazioni di cui ai punti precedenti.

La relazione, oltre a contenere le valutazioni di cui sopra nonché tutte le verifiche analitiche sia prima che dopo le demolizione, sarà redatta in conformità ai criteri indicati nelle viaenti norme tecniche per le costruzioni.

#### Nuovo punto - Opere realizzate in difformità dal titolo prima dell'entrata in vigore della L. 10/77

In osservanza del generale criterio definito all'art. 12 comma 1 del presente Regolamento e fermo restando ogni altro sanzionamento compreso quello inerente violazioni alla disciplina di tutela del paesaggio, le opere realizzate in difformità dal titolo edilizio prima dell'entrata in vigore del sanzionamento ai sensi della L. 10/77 (art. 15), diverse da quelle costituenti totale difformità e che risultino non sanabili e non demolibili, possono essere mantenute in essere secondo le procedure al tempo applicate dal Comune e pertanto dietro pagamento di una sanzione rapportata al costo di costruzione, adottando la vigente tariffa comunale per contributo su costo di costruzione, senza abbattimenti, oltre al

pagamento del contributo di costruzione nella sua interezza (oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione), qualora dovuto per Leage al momento della realizzazione delle opere.

ALLEGATO C DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 167, COMMA 5, DLGS 42/2004 E ART. 37, LETTERA B), L 308/2004

#### Per l'Allegato C si propone:

- l'aggiornamento del punto 1 nella parte inerente gli interventi esclusi dal sanzionamento, in relazione
  al nuovo disposto del DPR 31/2017 recante interventi esclusi dal procedimento di Autorizzazione
  paesaggistica e per eliminazione dei criteri operativi, ricollocati al successivo punto 2.1;
- l'aggiornamento del punto 2.1 con chiarimento dei criteri operativi per il calcolo delle sanzioni previste dall'art. 167 del D.lgs 42/04
- L'aggiornamento del punto 2.4, recante i Coefficiente di Rettifica del valore precedente da applicare, nel calcolo del Valore dell'immobile precedente all'esecuzione degli interventi sanzionati in superamento delle categorie di intervento stabilite dal previgente PRG1998 (con conseguente soppressione della nota esplicativa di tali categorie), e in allineamento alla recente al Regolamento Urbanistico (DCC 45/2018 nuovo), di aggiornamento della denominazione del limite di intervento da applicare a taluni edifici, nonché la precisazione di una particolare fattispecie per le opere conformi al momento della definizione dell'istanza
- L'allineamento della titolazione del punto 3 rispetto al dettato dell'art. 167 del D.lgs 42/04.
- L'integrazione a dettaglio di particolari fattispecie di sanzionamento per mantenimento in essere.

# 1 - Oggetto ed Ambito di applicazione

#### **TESTO VIGENTE**

Il presente Allegato definisce criteri e modalità da applicare alle diverse fattispecie di sanzionamento di cui all'art. 167, comma 5 DLgs 42/2004 e art. 37, lett. b) L 308/2004.

Le modalità e i criteri definiti nei successivi punti sono applicabili alle fattispecie in cui la sanzione è commisurata al "profitto conseguito mediante la trasgressione" e quindi al maggior valore venale che gli immobili assumono per effetto della trasgressione.

Le sanzioni previste dal presente Regolamento non si applicano invece agli interventi non soggetti alla autorizzazione prescritta dall'articolo 146 e dall'articolo 159 del DLgs 42/2004, ai sensi dell'art.149 DLgs 42/2004, e cioè:

- a. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b. interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c. taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

# 1. PROPOSTA DI MODIFICA

Il presente Allegato definisce criteri e modalità da applicare alle diverse fattispecie di sanzionamento di cui all'art. 167, comma 5 DLgs 42/2004 e art. 37, lett. b) L 308/2004.

Le modalità e i criteri definiti nei successivi punti sono applicabili alle fattispecie in cui la sanzione è commisurata al "profitto conseguito mediante la trasgressione".-e-quindi al maggior valore venale che gli immobili assumono per effetto della trasgressione.

Le sanzioni previste dal presente Regolamento non si applicano invece agli interventi non soggetti alla autorizzazione prescritta dall'articolo 146 e dall'articolo 159 del DLgs 42/2004, come da elenco allegato A del DPR 31/2017 e da relative Circolari Ministeriali, ai sensi dell'art. 149 DLgs 42/2004, e cloè:

a. interventi di manutenzione ordinoria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

 b. interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro silvo pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c. taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

#### 1. TESTO MODIFICATO

Il presente Allegato definisce criteri e modalità da applicare alle diverse fattispecie di sanzionamento di cui all'art. 167, comma 5 DLgs 42/2004 e art. 37, lett. b) L 308/2004.

Le modalità e i criteri definiti nei successivi punti sono applicabili alle fattispecie in cui la sanzione è commisurata al "profitto conseguito mediante la trasgressione".

Le sanzioni previste dal presente Regolamento non si applicano invece agli interventi non soggetti alla autorizzazione prescritta dall'articolo 146 e dall'articolo 159 del DLgs 42/2004, come da elenco allegato A del DPR 31/2017 e da relative Circolari Ministeriali.

# 2.1 - Criteri generali

#### TESTO VIGENTE

Gli interventi, eseguiti in assenza della prescritta autorizzazione, che la Commissione Comunale per il Paesaggio o la Soprintendenza ha ritenuto non compatibili con la disciplina ambientale che grava sull'area, ma che non costituiscono un danno ambientale tale da comportare la necessità della rimessa in pristino e presuppongono quindi l'applicazione di una sanzione pecuniaria equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive è determinato come differenza tra il valore venale dell'immobile a seguito della esecuzione delle opere (Valore Attuale) ed il valore venale dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere (Valore Precedente) ed è riferito alla data di accertamento dell'abuso.

La sanzione minima è quantificata in agni casa in misura non inferiore a € 516,00.

#### 2.1 - PROPOSTA DI MODIFICA

Gli interventi, eseguitiPer le opere esequite in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione, che la Commissione Comunale per il Paesaggio o la Soprintendenza ha ritenuto non compatibili con la disciplina ambientale che grava sull'area, ma che non costituiscono un danno ambientale tale da compartare la necessità della rimessa in pristino e che presuppongono quindi l'applicazione di una sanzione pecuniaria equivalente al maggiore importo tra il danno arrecoto e il profitto conseguito mediante la trasgressione tale profitto deve riferirsi all'incremento di valore venale dell'immobile.

L'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive è determinato come differenza tra il valore venale dell'immobile a seguito della esecuzione delle opere (Valore Attuale) ed il valore venale dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere (Valore Precedente) ed è riferito alla data di accertamento dell'abuso.

In assenza di un incremento di valore venale dell'Immobile, il profitto consequito, da correlare alle minori spese sostenute per mancata attivazione del procedimento autorizzatorio e all'anticipata esecuzione delle opere rispetto alle decorrenze di legge per la definizione del procedimento è quantificato, per analogia alla sanzione edilizia minima ai sensi del DPR 380/01, in La sanzione minima è quantificata in agni casa in misura non inferiore a € 516,00.

#### 2.1 - TESTO MODIFICATO

Per le opere eseguite in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione che non costituiscono un danno ambientale tale da comportare la necessità della rimessa in pristino e che presuppongono quindi l'applicazione di una sanzione pecuniaria equivalente al profitto conseguito mediante la trasgressione la quantificazione di tale profitto deve riferirsi all'incremento di valore venale dell'immobile..

L'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive è determinato come differenza tra il valore venale dell'immobile a seguito della esecuzione delle opere (Valore Attuale) ed il valore venale dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere (Valore Precedente) ed è riferito alla data di accertamento dell'abuso.

In assenza di un incremento di valore venale dell'immobile, il profitto conseguito, da correlare alle minori spese sostenute per mancata attivazione del procedimento autorizzatorio e all'anticipata esecuzione delle opere rispetto alle decorrenze di legge per la definizione del procedimento è quantificato, per analogia alla sanzione edilizia minima ai sensi del DPR 380/01, in € 516,00.

# 2.4 Coefficiente di Rettifica del valore precedente

#### **TESTO VIGENTE**

Detto coefficiente si applica solo per la determinazione del Valore venale dell'Immobile precedente alla esecuzione degli interventi sanzionati, con i valori di seguito indicati:

Nuova Edificazione, Ristrutturazione Urbanisticacoefficiente di abbattimento	0,10;
Sostituzione Edilizia, Demolizione e ricostruzionecoefficiente di abbattimento	0,20;
Ristrutturazione Edilizia (R3)*coefficiente di abbattimento	0,40;
Ristrutturazione Edilizia (R2)*coefficiente di abbattimento	0,60;
Ristrutturazione Edilizia (R1)*	0,80;
Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo coefficiente di abbattimento	0,90

# 2.4 PROPOSTA DI MODIFICA

Detto coefficiente si applica solo per la determinazione del Valore venale dell'immobile precedente alla esecuzione degli interventi sanzionati, con i valori di seguito indicati:

Nuova Edificazione, Ristrutturazione Urbanistica coefficiente di abbattimento	<del>0,10;</del>
Sostituzione Edilizia, Demolizione e ricostruzione coefficiente di abbattimento	0,20;
Ristrutturazione Edilizia (R3)* coefficiente di abbattimenta	
Ristrutturazione Edilizia (R2)* coefficiente di abbattimento	
Ristrutturazione Edilizia (R1)* coefficiente di abbattimenta	
Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento	
Conservativo coefficiente di abbattimenta	0,90
<ul> <li>Nuova edificazione, anche a seguito di demolizione a ampliamenti fuori sago</li> </ul>	oma0,10
<ul> <li>Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con pari SUL, Volum</li> </ul>	e lordo e sagoma0,30
<ul> <li>Ristrutturazione edilizia anche con recupero di superfici all'interno della sag</li> </ul>	oma0,60
<ul> <li>Ristrutturazione edilizia su immobili vincolati ai sensi del D.las 42/94, par</li> </ul>	the state of the contract of t
limitazioni di cui all'art. 13, comma 6.1, delle NTA del RU	0,90

Tali coefficienti sono maggiorati di un valore pari a 0,1, nei casi di opere conformi alla <del>vigente</del>-disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della definizione dell'istanza.

#### Punto 2.4 - TESTO MODIFICATO

Detto coefficiente si applica solo per la determinazione del Valore venale dell'immobile precedente alla esecuzione degli interventi sanzionati, con i valori di seguito indicati:

- Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con pari SUL, Volume lordo e sagoma.........0,30

Tali coefficienti sono maggiorati di un valore pari a 0,1, nei casi di opere conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della definizione dell'istanza.

3 - Interventi eseguiti in assenza della prescritta autorizzazione, che la Commissione Comunale per il Paesaggio e la Soprintendenza hanno ritenuto completamente compatibili con la stessa.

#### TESTO VIGENTE

In questo caso il profitto conseguito per effetto della trasgressione è valutabile solamente in termini di esecuzione anticipata di opere che sarebbero state comunque assentibili sia sotto il profilo urbanisticoedilizio che sotto il profilo ambientale.

Il profitto conseguito viene di conseguenza valutato forfettariamente, in analogia ad analoghe procedure di sanzionamento che afferiscono all'attività edilizia, con una sanzione che va da un minimo di €. 516,00 ad un massimo di €. 5.164,00 in funzione dell'aumento del valore venale dell'immobile a seguito della esecuzione delle opere, secondo la sottostante tabella:

Inoremento di Valore	(C)	Sanzione (€)
Da (E)	A (E)	
< 10329,14		516,00
10329.14	16493,71	1033.00
15493.71	20658,28	1549.00
20658,28	25822,84	2065,00
26822,84	30987,41	2582,00
30987,41	38151,98	3098,00
36151,98	41318,55	3615.00
41316,55	48481,12	4131,00
48481,12	51645,69	4648,00
> 51645,69		5164,00

#### 3 - PROPOSTA DI MODIFICA

3 - Interventi eseguiti in assenza della prescritta autorizzazione, che la Commissione Comunale per il Paesaggio e la Soprintendenza hanno ritenuto completamente compatibili con la stessadei quali sia stata pienamente riconosciuta la compatibilità paesaggistica.

[contenuto del punto OMISSIS – nessuna modifica]

#### 3 - TESTO MODIFICATO

 3 - Interventi eseguiti in assenza della prescritta autorizzazione, dei quali sia stata pienamente riconosciuta la compatibilità paesaggistica.

[contenuto del punto OMISSIS – nessuna modifica]

Nuovo punto – Opere in assenza o in difformità dall'Autorizzazione paesaggistica realizzate prima dell'entrata in vigore del D.lgs 157/2006 di modifica dell'art. 167 del D.lgs 42/04

In osservanza del generale criterio definito all'art. 12 comma 1 dei presente Regolamento e fermo restando ogni altro sanzionamento compreso quello inerente violazioni edilizie, le opere realizzate in difformità o in assenza dell'autorizzazione paesaggistica anteriormente alla modifica apportata al D.lqs 42/04 con D.lqs. n. 157 del 2006, non rientranti tra le fattispecie assoggettabili a compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.lqs 42/04 medesimo e che non configurino un danno ambientale, possono essere mantenute in essere applicando il sanzionamento al tempo previsto dalla Legge, pari al profitto consequito a sequito della difforme attività, che si assume equivalente all'incremento di valore, da valutarsi come indicato nel presente allegato.

Ora:18.07

Verbale: 303

ORDINE DEL GIORNO n. 2019/00429

OGGETTO: attestazione abitabilità collegato a deliberazione 744

Presentato dal consigliere Bieber

18.07: Interviene Ceccarelli Andrea 18.08: Interviene Bieber Leonardo 18.13: Interviene Ceccarelli Andrea

18.13: Interviene Bettarini Giovanni

18.14 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti abilitati: 20 Favorevoli: 20 Contrari: 0 Astenuti: 0

Non Votanti: 0 18.14: Esito: Approvato

# Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Della Felice Susanna, Falomi Niccolo', Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

Allegato n. 1: odg n. 429 - approvato





# ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/03/2019

Ordine del Giorno N. 2019/00429

ARGOMENTO N 303

Oggetto: Attestazione abitabilità - collegato a deliberazione 744-2019

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di marzo alle ore 14:41 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea Ceccarelli Assiste Il Vice Segretario Generale Carla De Ponti

Fungono da scrutatori i signori Adriana Alberici, Andrea Pugliese, Jacopo Cellai

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Andrea CECCARELLI	Fabio GIORGETTI
Benedetta ALBANESE	Maria Federica GIULIANI
Nicola ARMENTANO	Cosimo GUCCIONE
Angelo BASSI	Domenico Antonio LAURIA
Leonardo BIEBER	Luca MILANI
Marco COLANGELO	Francesca PAOLIERI
Stefania COLLESEI	Serena PERINI
Angelo D'AMBRISI	Cecilia PEZZA
Susanna DELLA FELICE	Andrea PUGLIESE
Niccolò FALOMI	Fabrizio RICCI

risultano altresi assenti i Consiglieri:

o ROSSI na SCALETTI TANI
TANT
15000
TENERANI
sco TORSELLI
la VERDI
a XEKALOS

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

#### IL CONSIGLIO

VISTA la proposta di Deliberazione n. 744 del 4.12.2018, avente ad oggetto "Approvazione modifiche al vigente Regolamento Edilizio in adeguamento allo schema tipo approvato con Intesa Stato-Regioni del 20/10/2016, recepito con D.G.R. n. 524/2018";

DATO ATTO che in sede di esame da parte della Commissione consiliare III è stato attuato un percorso di concertazione con audizione della Consulta interprofessionale delle professione tecniche, nonché del Collegio Notarile, per tramite dei relativi rappresentanti;

CONSIDERATO quanto evidenziato da parte degli Ordini delle professioni tecniche e notarili nel corso delle audizioni in relazione al procedimento di dichiarazione di abitabilità degli immobili, e in particolare la carenza di fattispecie di deposito per casistiche ricorrenti quali:

- immobili privi di agibilità in quanto di vetusta origine e non mai sottoposti a interventi tali da richiedere il deposito di agibilità;
- Immobili non sottoposti a interventi tali da richiedere il deposito di agibilità, ma per i quali, in sede di compravendita, sia richiesta una verifica dell'idoneità all'utilizzo;

CONSIDERATO che la possibilità di depositare l'attestazione di abitabilità/agibilità anche per tali fattispecie, ancorché non costituisca obbligo ai sensi di Legge, rappresenta una utilità e una ulteriore garanzia per il cittadino nel nelle fasi della gestione immobiliare;

VISTO che tale esigenza non può trovare riscontro in sede di modifica al Regolamento Edilizio in quanto trattasi di materia disciplinata dalla normativa nazionale e regionale l'adempimento è soggetto alla modulistica regionale unificata;

# Impegna il Sindaco e l'Amministrazione comunale

a interessare il competente Assessorato regionale affinché il deposito dell'attestazione di abitabilità/agibilità, ancorché non obbligatorio ai sensi di Legge, sia effettuabile anche per particolari fattispecie quali:

- immobili privi di agibilità in quanto di vetusta origine e non mai sottoposti a interventi tali da richiedere il deposito di abitabilità/agibilità;
- Immobili non sottoposti a interventi tali da richiedere il deposito di agibilità, ma per i quali, in sede di compravendita, sia richiesta una verifica dell'idoneità all'utilizzo;

valutando la possibilità di operare, a tale scopo, a integrazione della modulistica unificata, in sede di periodico aggiornamento della stessa.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli

Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Niccolò Falomi, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci

20:

astenuti 0:

non votanti 0:

essendo presenti 20 consiglieri

ESITO: Approvata

Ora:18.15

Verbale: 304

N.Arg.: 23

DELIBERAZIONE N.: 2019/00031

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

Soggetto/i proponente/i: Massimo Fratini

Ufficio proponente: DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI INTEGRATI

Parere Commissioni/CdQ: Comm. Affari Istituzionali - Favorevole con emendamenti fatti propri dal proponente - 28/02/2019 Comm. 8 - Favorevole con emendamenti fatti propri dal proponente - 28/02/2019 C.d.Q. 1 delib. 10005 - Favorevole con osservazioni - 20/02/2019 C.d.Q. 2 delib.20004 - Favorevole con osservazioni e proposte di emendamento - 25/02/2019 C.d.Q. 3 delib. 30002 - Favorevole di tutti i presenti con osservazioni e proposte di emendamento - 19/02/2019 C.d.Q. 4 delib.40001 - Favorevole con osservazioni e proposte emendamento - 19/02/2019 C.d.Q. 5 delib.50004 - Favorevole con osservazioni - 20/02/2019

18.14: Interviene Ceccarelli Andrea

18.15: Interviene Fratini Massimo illustra la deliberazione comprensiva degli emendamenti accolti

18.18: Entra in aula Collesei Stefania

18.18: Esce dall'aula Collesei Stefania

18.20: Interviene Grassi Tommaso

18.25: Interviene Collesei Stefania propone un emendamento

18.30: Interviene Ceccarelli Andrea 18.31: Esce dall'aula Collesei Stefania

18.30: Interviene Paolieri Francesca

18.32: Entra in aula Collesei Stefania

18.32: Esce dall'aula Collesei Stefania

18.33: Interviene Falomi Niccolo' 18.36: Interviene Ceccarelli Andrea 18.37: Interviene Cellai Jacopo 18.40: Interviene Ceccarelli Andrea

18.42: Interviene Fratini Massimo 18.43: Interviene Ceccarelli Andrea 18.43: Esce dall'aula Tenerani Mario

18.43: Interviene Grassi Tommaso presenta una mozione d'ordine per chiedere l'intervento del dirigente responsabile

18.45: Interviene Ceccarelli Andrea

18.45: Interviene Paolieri Francesca sulla mozione d'ordine

18.46: Entra in aula Collesei Stefania

# 18.46 Il Presidente pone in votazione la mozione d'ordine presentata dal consigliere Grassi

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 4 Contrari: 19 Astenuti: 2 Non Votanti: 0

18.47: Esito: Respinto

#### Favorevoli

Alberici Adriana, Collesei Stefania, Grassi Tommaso, Verdi Donella

#### Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolo', Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

#### Astenuti

Ceccarelli Andrea, Della Felice Susanna

18.46: Interviene Ceccarelli Andrea

18.47: Interviene Grassi Tommaso per mozione d'ordine per richiedere l'intervento del Dirigente o Assessore in merito all'atto

18.49: Interviene Paolieri Francesca

# 18.49 Il Presidente pone in votazione la mozione d'ordine del consigliere Grassi

Presenti abilitati: 24

Favorevoli: 4 Contrari: 18 Astenuti: 2 Non Votanti: 0

18.50: Esito: Respinto

#### Favorevoli

Alberici Adriana, Collesei Stefania, Grassi Tommaso, Verdi Donella

#### Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolo', Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

#### Astenuti

Ceccarelli Andrea, Della Felice Susanna

18.49: Interviene Ceccarelli Andrea

18.50: Interviene Grassi Tommaso per la terza mozione d'ordine al fine di richiedere l'intervento del Dirigente a norma dell'art. 65 c. 5 del Regolamento del Consiglio comunale

#### 18.52 Il Presidente pone in votazione la mozione d'ordine

Presenti abilitati: 24

Favorevoli: 4 Contrari: 18 Astenuti: 2 Non Votanti: 0

18.53: Esito: Respinto

#### Favorevoli

Alberici Adriana, Collesei Stefania, Grassi Tommaso, Verdi Donella

## Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bieber Leonardo, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolo', Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

#### Astenuti

Ceccarelli Andrea, Della Felice Susanna

18.52: Interviene Ceccarelli Andrea

18.53: Interviene Ceccarelli Andrea

18.53: Interviene Grassi Tommaso illustra l'emendamento da lui proposto alla deliberazione

in oggetto

18.58: Interviene Falomi Niccolo' 19.01: Interviene Ceccarelli Andrea 19.01: Interviene Grassi Tommaso

Emendamento 1 Grassi a deliberazione 31

# 19.04 II Presidente pone in votazione l'emendamento

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 4 Contrari: 21 Astenuti: 0 Non Votanti: 0

19.05: Esito: Respinto

#### Favorevoli

Alberici Adriana, Collesei Stefania, Grassi Tommaso, Verdi Donella

#### Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolo', Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

19.03: Interviene Ceccarelli Andrea 19.05: Interviene Collesei Stefania

19.07: Interviene Alberici Adriana

19.08: Entra in aula Collesei Stefania

19.07: Esce dall'aula Collesei Stefania

19.09: Interviene Falomi Niccolo' 19.11: Interviene Cellai Jacopo 19.13: Interviene Ceccarelli Andrea

19.13: Interviene Ceccarelli Mario

19.15: Interviene Ceccarelli Andrea

19.15: Esce dall'aula Pezza Cecilia

19.15: Interviene Grassi Tommaso

19.16: Escono dall'aula Torselli Francesco, Xekalos Arianna

19.17: Interviene Ceccarelli Andrea si interrompe il Consiglio per consultare la segreteria generale in merito alla regolarità dell'atto

19.22: Esce dall'aula Cellai Jacopo

19.26: Entra in aula Cellai Jacopo

19.28: Interviene Ceccarelli Andrea si riprende la seduta.

La delibera viene ulteriormente emendata dalla giunta a seguito del parere della Segreteria Generale, il Presidente dà lettura dell'emendamento

19.29: Escono dall'aula Cellai Jacopo, Razzanelli Mario

19.32: Entra in aula Cellai Jacopo

19.32: Interviene Cellai Jacopo per mozione d'ordine per rinviare la votazione della deliberazione

19.33: Interviene Ceccarelli Andrea

19.33: Entra in aula Razzanelli Mario

# 19.33 Il Presidente pone in votazione la mozione d'ordine del consigliere Cellai

Presenti abilitati: 24

Favorevoli: 6 Contrari: 16 Astenuti: 2 Non Votanti: 0

19.34: Esito: Respinto

#### Favorevoli

Alberici Adriana, Cellai Jacopo, Collesei Stefania, Grassi Tommaso, Razzanelli Mario, Verdi Donella

#### Contrari

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolo', Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Guccione Cosimo, Milani Luca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

#### Astenuti

Ceccarelli Andrea. Della Felice Susanna

19.34: Esce dell'aula Cellai Jacopo

19.34: Esce dall'aula Razzanelli Mario

19.34: Esce dall'aula Collesei Stefania

19.35: Entra in aula Collesei Stefania

19.35: Interviene Ceccarelli Andrea

19.35: Entra in aula Razzanelli Mario

19.36: Interviene Fratini Massimo

19.36: Interviene Ceccarelli Andrea

19.36: Interviene Grassi Tommaso

19.42: Interviene Ceccarelli Andrea

19.42: Interviene Collesei Stefania

19.44: Interviene Ceccarelli Andrea

19.44: Entra in aula Cellai Jacopo

#### 19.44 Il Presidente pone in votazione la deliberazione come emendata

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 21 Contrari: 4 Astenuti: 0 Non Votanti: 0

19.45: Esito: Approvato emendata

# Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Cellai Jacopo, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolo', Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Milani Luca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pugliese Andrea, Razzanelli Mario, Ricci

#### Fabrizio

#### Contrari

Alberici Adriana, Collesei Stefania, Grassi Tommaso, Verdi Donella

# 19.45 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità

Presenti abilitati: 23 Favorevoli: 19 Contrari: 4

Astenuti: 0 Non Votanti: 0

19.46: Esito: Approvato

#### Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolo', Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Milani Luca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

#### Contrari

Alberici Adriana, Collesei Stefania, Grassi Tommaso, Verdi Donella

19.47: Interviene Ceccarelli Andrea informa il Consiglio comunale che è stato presentato un ordine del giorno n. 430 collegato alla delibera.

Nella prossima Conferenza dei Capigruppo sarà deciso se assegnarlo alle Commissioni o inserirlo all'ordine dei lavori del prossimo Consiglio comunale.

Toglie la seduta

Allegato n. 1: delib. N. 31/2019 - I stesura

Allegato n. 2: emendamenti presentati dall'Ass. Fratini - accolti

Allegato n. 3: emendamento del cons. Grassi - respinto

Allegato n. 4: emendamento di Giunta - accolto

Allegato n. 5: delib. N. 31/2019 - approvata emendata

Allegato n. 6: ordine del giorno n. 430 - rinviato





# Proposta di Deliberazione per il Consiglio

# Posizione Organizzativa (P.O.) Attivita' Istituzionale Quartiere 1

Livello Superiore:

Direzione Servizi Territoriali Integrati

Servizio Quartieri e Sportelli al Cittadino.

Responsabile:

Marco Maccioni

Data Richiesta:

21/01/2019

Numero:

2019/00031

Proponente:

Massimo Fratini

Altri Proponenti:

.

Estensore:

Alessandra Altavilla

Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

DEVINE N		<u> </u>	ntrata		
Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo
	and or set		Spesa	916509106	

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di Consiglio comunale n. 366/46 del 10.06.2002 e con delibere di Consiglio comunale n. 63/2004, 36/2005, sono state apportate modifiche al Regolamento dei Consigli di Quartiere;

Dato atto che, nel Programma di Mandato 2014 -2019 e con successivi atti di programmazione, l'Amministrazione Comunale si è posta l'obiettivo strategico di "Realizzare un nuovo disegno dei Quartieri e del decentramento";

Considerato che nell'ottica di rinnovamento sopra richiamata, si è proceduto alla revisione dell'attuale Regolamento dei Consigli di Quartiere grazie ai lavori svolti nelle competenti Commissioni e segnatamente, la Commissione ottava e la Commissione Affari Istituzionali;

Visto che i lavori sono stati svolti anche in seduta di Commissione congiunta e rilevato che, a questa Commissione, hanno preso parte anche i Presidenti dei Consigli di Quartiere, permettendo loro di avviare una fattiva azione di coinvolgimento dei singoli Quartieri;

Rilevato che, con Delibera di Consiglio n. 2018/C/00050 del 22 Ottobre 2018, adottata ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Consiglio Comunale, è stata creata una apposita Commissione Consiliare "Per la revisione del sistema di decentramento comunale e dei relativi organi di rappresentanza";

Rammentato che detta Commissione ha concluso i lavori nel termine assegnato improrogabilmente, entro il 31 Dicembre 2018;

Rilevato che l'orientamento espresso durante i lavori della Commissione è stato quello di eleggere a suffragio universale diretto il suddetto Presidente;

Rammentato altresi che, quale primo esito dei lavori, la Commissione ha formulato una proposta di modifica degli artt. 39, 41, 42, 43, 47 dello Statuto necessaria e funzionale alla modifica del Regolamento per la elezione dei Consigli di Quartiere;

Dato atto che, a fronte di ampia discussione politica nell'ambito della Commissione, è emersa la scelta di elaborare la conseguente proposta di modifica degli articoli del "Regolamento per le elezioni dei Consigli di Quartiere", mirata in particolare a delineare il meccanismo di elezione del Presidente del Consiglio di Quartiere;

Vista la necessità di adeguare di conseguenza, l'attuale Regolamento dei Consigli di Quartiere alle modifiche apportate al Regolamento per la elezione dei Quartieri, promosse dalla Commissione Speciale e attuate, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale, dalla Commissione Affari Istituzionali;

Dato atto che le modifiche si rendono necessarie per rendere funzionale e attuale il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere, a seguito delle modifiche sopra descritte;

Visti gli artt. 23 e 27 del Regolamento di Consiglio Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 60 del 26 ottobre 2015 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che dal presente provvedimento non derivano effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

#### DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1. di approvare le modifiche al Regolamento dei Consigli di Quartiere così come definite nell' allegato che forma parte integrante della presente delibera; sulle con some emende in Rede
- di condizionare l'efficacia delle modifiche apportate al Regolamento dei Consigli di Quartiere, alla effettiva esecutività della Delibera n. 4/2019 di modifica dello Statuto.
- 3. Di approvare integralmente l'intero Regolamento dei Consigli di Quartiere così come definito nell'allegato testo che forma parte integrante della presente delibera.

# REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

# INDICE

TITOLO	LD	TEDMET	ZIONI	CENED	ATT
THULW	1 - 10	DE USE		CALL THE PARTY OF	

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Art.2 - Principi

Art.3 - Delimitazione territoriale dei quartieri

#### TITOLO II - GLI ORGANI POLITICI

Art.4 - Gli organi dei quartieri

Capo I - Il Consiglio di quartiere

Art.5 - Il Consiglio di quartiere: composizione

Art.6 - Funzioni dei Consigli di quartiere

Art.7 - Scioglimento ordinario dei Consigli di Quartiere

Art.8 - Scioglimento anticipato dei Consigli di Quartiere

Art.9 - Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere

Art. 10 - Decadenza dalla carica di Consigliera o Consigliere di quartiere

Art. 11 - Dimissioni delle Consigliere e dei Consiglieri di quartiere

Art.12 - Commissioni consiliari permanenti e speciali

Art.13 - Convocazione del Consiglio di quartiere

Art.14 - Sedute del Consiglio di quartiere

Art. 15 - Interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di deliberazione

Art.16 - Verbalizzazione della seduta

Art.17 - Riunioni congiunte dei Consigli di quartiere

Art. 18 - Deliberazioni dei Consigli di quartiere

# Capo II - Presidente del Consiglio di quartiere e Collegio di Presidenza

Art. 19 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio di quartiere

Art.20 - il Collegio di Presidenza

#### Capo III - Gruppo e Conferenza dei Capigruppo

Art.21 - Composizione dei gruppi consiliari

Art. 21 bis - Portavoce delle opposizioni

Art.22 - Conferenza dei Capigruppo

#### TITOLO III - RAPPORTI TRA GLI ORGANI POLITICI

Art.23 - Conferenza dei presidenti

Art.24 - La Conferenza del Decentramento

Art.25 - Bilancio dei Quartieri

Art.26 - Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta

#### TITOLO IV - LE FUNZIONI

Art.27 - Funzioni consultive

Art.28 - Funzioni di vigilanza

Art.29 - Servizi di base e funzioni delegate

Art.30 - Criteri direttivi ed indirizzi programmatici

Art.31 - Regolamento interno

#### TITOLO V - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.32 - Diritto alla partecipazione e all'informazione

Art.33 - Proposte, istanze e petizioni

Art.34 - Associazioni senza scopo di lucro

#### Art.35 - Consultazioni

#### TITOLO VI - IL PERSONALE

Art.36 - Il personale

Art.37 - Dirigente: competenze e gestione delle risorse finanziarie

# TITOLO VII - CONCESSIONE DEGLI SPAZI DELLA SEDE CIVICA ED ALTRI LOCALI

Art.38 - Spazi della sede civica ed altri locali

Art.39 - Concessione dei locali

Art.40 - Finalità della concessione

Art.41 - Soggetti legittimati

Art.42 - Temporaneità e saltuarietà della concessione

Art.43 - Concessione gratuita locali

Art.44 - Concessione onerosa dei locali

Art.45 - Abbattimento del canone

Art.46 - Rimborsi per spese generali

Art.47 - Sospensione e revoca della concessione

Art.48 - Abrogazione di norme e disposizioni

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

# Art. 1 (Oggetto del regolamento)

In attuazione del Titolo IV dello Statuto, il presente regolamento disciplina il numero, la denominazione, la delimitazione, le procedure per le modifiche territoriali delle circoscrizioni di decentramento e l'esercizio delle loro funzioni.

#### Art. 2 (Principi)

Le circoscrizioni di decentramento, in cui è diviso il territorio comunale di Firenze, sono denominate quartieri.

Nell'ambito dell'unità del Comune, il Consiglio di Quartiere costituisce un'articolazione dell'Amministrazione e
concorre alla formazione dei programmi e degli obiettivi dell'Ente nonché alla loro realizzazione.

Il Comune di Firenze valorizza il Consiglio di quartiere quale organismo di consultazione, di partecipazione, di esercizio delle funzioni delegate, di gestione dei servizi di base, prevedendo le necessarie risorse di personale, strumentali e finanziarie atte ad assicurarne l'autonomia organizzativa e funzionale.

Nel rispetto dei criteri direttivi e degli indirizzi programmatici, approvati dal Consiglio Comunale, il Consiglio di Quartiere è organismo di governo del territorio.

Il Comune di Firenze riconosce l'autonomia dei quartieri uniformando ai principi del decentramento e della sussidiarietà la propria azione amministrativa.

#### Art. 3 (Delimitazione territoriale dei quartieri)

Il territorio comunale è suddiviso in quartieri così denominati:

Quartiere n. 1 - Centro Storico;

Quartiere n. 2 - Campo di Marte;

Quartiere n. 3 - Gavinana - Galluzzo;

Quartiere n. 4 - Isolotto - Legnaia;

Quartiere n. 5 - Rifredi.

Il numero, la delimitazione territoriale e la denominazione dei quartieri possono essere modificati con atto adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi (2/3) delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, previo parere obbligatorio dei Consigli di quartiere interessati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva e l'atto è adottato con la maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati.

La modifica può essere proposta anche dal Consiglio di quartiere con atto adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

### TITOLO II GLI ORGANI POLITICI

Art. 4 (Gli organi dei quartieri)

Gli organi dei quartieri sono: il Consiglio di quartiere; il Presidente del Consiglio di quartiere; il Collegio di Presidenza.

# CAPO I Il Consiglio di quartiere

# Art. 5 (Il Consiglio di quartiere: composizione)

- Il Consiglio di quartiere è composto da diciannove (19) membri.
- I Consigli di quartiere sono eletti contestualmente al Consiglio comunale con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento sull'elezione dei Consigli di quartiere.
- La prima seduta del Consiglio di quartiere deve essere convocata entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di trenta (30) giorni dalla convocazione.
- La prima seduta è convocata dalla o dal Presidente eletto.
   In caso di mancata convocazione provvede la Sindaca o il Sindaco.
- Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio esamina la condizione di eleggibilità ed incompatibilità degli eletti.

# Art. 6 (Funzioni dei Consigli di quartiere)

I Consigli di quartiere esercitano le seguenti funzioni istituzionali:

a. convalidano gli eletti;

provvedono alla elezione e alle eventuali nomine e designazione di propria competenza;

deliberano il regolamento interno per il proprio funzionamento di cui al successivo articolo 31;

 d. definiscono, nel rispetto dei criteri direttivi ed indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi sul territorio;

e. partecipano alla programmazione comunale per quanto attiene all'ambito del quartiere;

- f. partecipano a definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente assegnate sui capitoli di bilancio di propria competenza e dettano gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse economiche, assegnate al quartiere, alle varie direzioni che ne hanno la responsabilità di procedura e budget;
- approvano le proposte di progetti concernenti opere pubbliche di competenza del quartiere;

h. formulano proposte di provvedimenti al Consiglio Comunale ed alla Giunta;

i. presentano mozioni, interrogazioni ed interpellanze;

 j. esprimono pareri su questioni di interesse circoscrizionale richiesti nei casi e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

# Art. 7 (Scioglimento ordinario dei Consigli di Quartiere)

- Lo scioglimento per qualsiasi causa del Consiglio comunale comporta, automaticamente, lo scioglimento dei Consigli di quartiere, che continuano ad esercitare le loro funzioni fino al rinnovo.
- Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i Consigli di quartiere possono adottare solo gli atti per i quali la legge, lo Statuto o norme regolamentari prevedano termini perentori, nonché gli atti urgenti ed improrogabili.

# Art. 8 (Scioglimento anticipato dei Consigli di Quartiere)

- Lo scioglimento anticipato dei Consigli di quartiere avviene nei casi e con le modalità previsti dall'art. 42 dello Statuto Comunale.
- 2. La deliberazione di scioglimento anticipato dei Consigli di quartiere deve essere preceduta da formale diffida ad adempiere salvo nel caso di decadenza o contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio, nonché nei casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione e decadenza, anche a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, decesso della o del Presidente del Consiglio di quartiere.

3. Il Consiglio comunale delibera l'atto con il quale si diffida il Consiglio di quartiere a rimuovere le irregolarità, le omissioni e le violazioni entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta (30) giorni. Trascorso tale termine, qualora il Consiglio di quartiere non abbia provveduto, si procede allo scioglimento con le modalità stabilite dallo Statuto.

 Per l'indizione delle elezioni suppletive si applicano le disposizioni previste dal regolamento per l'elezione dei Consigli di quartiere.

Fino all'insediamento del Consiglio della o del Presidente di quartiere le funzioni dei disciolti organi dei quartieri sono esercitate da un Commissario ad acta nominato dalla Sindaca o dal Sindaco, scelto di norma tra i dirigenti del Comune.

# Art. 9 (I Consiglieri di quartiere)

1. Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e in caso di surroga, dopo l'adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio di quartiere. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, previste dalla legge per le Consigliere e i Consiglieri comunali, si applicano anche alle Consigliere e i Consiglieri circoscrizionali. E' inoltre causa di

incompatibilità l'elezione in Consiglio comunale o la nomina ad Assessora o Assessore comunale.

Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere esercitano l'iniziativa per tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio. Ciascuna e ciascun Consigliere ha il diritto di accesso agli atti amministrativi con le stesse modalità previste per i le Consigliere e i Consiglieri Comunali dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. Alle Consigliere e ai Consiglieri di quartiere si applicano le disposizioni sulla pubblicità della propria condizione reddituale e patrimoniale, sulla situazione associativa e sulle spese elettorali, già previste per le

Consigliere e i Consiglieri comunali dalla legge e dallo Statuto.

# Art. 10 (Decadenza dalla carica di Consigliera o Consigliere di quartiere)

- Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere decadono dalla carica:
  - a. per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;

a seguito di dimissioni;

dopo quattro (4) assenze consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificato motivo.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma, il Consiglio di quartiere verifica la sussistenza di eventuali cause di decadenza che, se accertate, sono immediatamente contestate alla Consigliera o Consigliere interessato, la o il quale, ha dieci (10) giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o incompatibilità.

3. Qualora la Consigliera o il Consigliere non provveda a rimuovere la causa di decadenza, il Consiglio di quartiere delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla proposta di decadenza entro dieci (10) giorni dalla ricezione delle osservazioni, o dalla scadenza del termine entro cui le stesse avrebbero dovuto essere presentate. Alla Consigliera o al Consigliere dichiarati decaduti dalla carica subentra il primo dei non eletti nella sua stessa lista.

Le cause di decadenza possono essere rilevate anche da ogni elettore del quartiere.

5. In caso di inerzia od inadempimento del Consiglio di quartiere, provvede il Consiglio comunale.

 Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma 1 la o il Presidente del Consiglio diffida la Consigliera o il Consigliere, a presentare le cause giustificative e se questi non provvede e l'assenza persiste per ulteriori due (2) sedute consecutive il Consiglio la o lo dichiara decaduta o decaduto.

7. Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere sono sospesi dalla carica nei casi e con le modalità previste dalla

normativa vigente per i Consiglieri comunali.

#### (Dimissioni delle Consigliere e dei Consiglieri di quartiere)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliera o Consigliere di quartiere sono presentate, per iscritto, alla o al Presidente e sono immediatamente assunte al protocollo del Quartiere. Le dimissioni non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

2. La surrogazione delle Consigliere e dei Consiglieri dimissionari deve avvenire entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio di quartiere provvede il Consiglio comunale.

### Art. 12 (Commissioni consiliari permanenti e speciali)

- Il Consiglio di quartiere istituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti costituite da Consigliere e Consiglieri, con funzioni consultive ed istruttorie. Le commissioni possono avvalersi di soggetti esterni con particolari competenze ed esperienze nelle materie attribuite.
- 2. Ciascuna Commissione consiliare è presieduta da una Consigliera o un Consigliere eletto dal Consiglio, con la stessa deliberazione viene eletta la Vice o il Vice Presidente Vicario. L'elezione della o del Presidente e della o del Vice Presidente avviene con unica votazione a scrutinio segreto. Ogni componente può esprimere una unica preferenza per una o un solo candidato. Le candidate o i candidati che ottengono più voti vengono elette o eletti Presidente e Vice Presidente Vicario. La o il Presidente della Commissione consiliare permanente di Garanzia e Regolamento sono eletti dalle Consigliere o dai Consiglieri che facciano parte della minoranza consiliare.
- La o il Vice Presidente Vicario sostituisce la o il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza ad esclusione che nel Collegio di Presidenza; collabora con la o il Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della commissione e in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.
- La revoca della o del Presidente e della o del Vice Presidente Vicario delle commissioni, è deliberata con le stesse modalità previste per la loro elezione.
- Ciascuna Consigliera o ciascun Consigliere può partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti diverse da quelle di cui è componente senza diritto di voto.
- 6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Alle sedute delle Commissioni possono essere chiamati a partecipare dipendenti del Comune, delle Aziende speciali, delle Istituzioni e di altri enti dipendenti dall'amministrazione. Alle sedute delle Commissioni può partecipare con diritto di parola e di replica il primo firmatario delle istanze o proposte di iniziativa popolare iscritte all'ordine del giorno.
- I gruppi consiliari possono designare propri uditori per partecipare alle sedute delle Commissioni nelle quali non sono rappresentati, dandone comunicazione alla o al Presidente del Consiglio ed alla o al Presidente della Commissione.
- Ciascun Consiglio di quartiere disciplina con apposito regolamento la composizione, il funzionamento, le materie di competenza delle Commissioni di lavoro permanenti, nonché il loro numero, entro il limite fissato dallo Statuto.
- 9. Il Consiglio di quartiere può istituire delle Commissioni speciali con compiti istruttori e propositivi per l'approfondimento di particolari questioni e problemi. La Commissione speciale si compone da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) consiglieri compreso la o il Presidente. Con la deliberazione istitutiva viene eletta o eletto la o il Presidente ed i componenti della Commissione nonché precisati compiti, criteri di svolgimento dei lavori e tempi di conclusione. La durata della Commissione non può, in ogni caso, superare i centoventi (120) giorni, prorogabile con apposita delibera per una sola volta e per un periodo analogo o inferiore. Fino al termine previsto per la conclusione dei lavori, fissato dalla delibera istitutiva o di proroga, non può essere istituita un'altra Commissione.

# Art. 13 (Convocazione del Consiglio di quartiere)

- La o il Presidente convoca il Consiglio di quartiere di propria iniziativa, oppure su richiesta della Sindaca o
  del Sindaco, di almeno un quinto dei Consiglieri circoscrizionali o di cento (100) elettori del quartiere entro
  venti (20) giorni dalla richiesta stessa. Decorso tale termine se la o il Presidente non ha adempiuto provvede la
  o il Vice Presidente Vicario; se anche la o il Vice Presidente Vicario non adempie provvede la Consigliera o il
  Consigliere anziano.
- 2. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, trasmessa con strumenti informatici o mezzi telematici in grado di attestare data ed orario e l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione, almeno tre (3) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, nei quali dovrà pervenire almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.
- Le modalità di consegna delle convocazioni del Consiglio sono disciplinate dal regolamento interno.
- La convocazione può essere anche recapitata al domicilio eletto delle o dei Consiglieri.
- Gli avvisi di convocazione del Consiglio sono affissi all'Albo pretorio comunale e all'Albo del centro civico, inseriti in rete civica e trasmessi alla Sindaca o al Sindaco, alla Assessora o Assessore competente e alla o al Presidente del Consiglio comunale.

#### Art. 14 (Sedute del Consiglio di quartiere)

- Le sedute del Consiglio di quartiere sono pubbliche e sono presiedute dalla o dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dalla o dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento della o del Presidente o della o del Vice Presidente Vicario, le sedute sono presiedute dalla Consigliera o dal Consigliere anziano.
- Il Consiglio di quartiere si riunisce in seduta segreta nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.
- 3. Il Consiglio di quartiere si riunisce validamente in prima convocazione quando è presente almeno la maggioranza delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. Qualora si faccia ricorso alla seduta in seconda convocazione per la validità della stessa è sufficiente la presenza di almeno sette (7) Consiglieri. La seduta in seconda convocazione non può svolgersi validamente prima delle ventiquattro (24) ore successive alla seduta in prima convocazione.
- Non concorrono a determinare il numero fissato per la validità delle sedute coloro che si assentano prima della votazione, o che hanno l'obbligo di allontanarsi per conflitto di interessi o per altre ragioni.
- Le Consigliere o i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- Il Consiglio di quartiere può riunirsi, validamente, anche in luogo diverso dal centro civico.
- 7. Delle sedute dei Consigli di quartiere è data informazione ai cittadini.

# Art. 15 (Interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di deliberazione)

- Le Consigliere e i Consiglieri possono presentare alla o al Presidente del Consiglio di quartiere interrogazioni, mozioni e interpellanze su argomenti che interessano l'attività del quartiere e la vita della comunità.
- Le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze proposte sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di quartiere di norma nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e sono illustrate dal primo firmatario. Possono essere svolte anche sotto forma di question time.
- Il Consiglio di quartiere, anche su iniziativa delle Consigliere o dei Consiglieri, può presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze e proposte di deliberazioni, con le modalità e i termini previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.
- Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con i Consigli di quartiere ed a trasmettere loro tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività propositiva.

# Art. 16 (Verbalizzazione della seduta)

- Di ogni seduta la segretaria o il segretario è tenuto a redigere un verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, i nominativi delle Consigliere e dei Consiglieri presenti ed assenti, gli argomenti trattati, gli atti istruiti, il numero dei voti resi su ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari, nonché il resoconto sintetico della seduta.
- I verbali sono sottoscritti dalla o dal Presidente e dalla segretaria o segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.
- I verbali approvati sono depositati presso la segreteria del quartiere a disposizione delle Consigliere e dei Consiglieri.

# Art. 17 (Riunioni congiunte dei Consigli di quartiere)

- Due o più Consigli di quartiere, d'intesa fra le o i Presidenti, possono riunirsi congiuntamente, sotto la presidenza della o del Presidente nella cui circoscrizione si tiene la riunione, tutte le volte che si tratti di affrontare questioni d'interesse comune.
- Delle riunioni congiunte è redatto contestualmente apposito verbale, di norma a cura della segretaria o segretario del Consiglio la o il cui Presidente presiede la riunione ed è sottoscritto da entrambi le o i Presidenti.

#### (Deliberazioni dei Consigli di quartiere)

1. Le proposte di deliberazione dei Consigli di quartiere sono corredate dai pareri previsti dalla legge vigente.

 Le deliberazioni adottate dai Consigli di quartiere sono pubblicate all'Albo Pretorio comunale, all'Albo del centro civico ed inserite in rete civica. Contestualmente alla pubblicazione, le deliberazioni dei Consigli di quartiere devono essere trasmesse alla Sindaca o al Sindaco ed alla o al Presidente del Consiglio comunale.

 Le deliberazioni dei Consigli di quartiere restano affisse all'Albo Pretorio comunale ed all'Albo del centro civico per quindici (15) giorni consecutivi e diventano esecutive decorso il decimo giorno dalla data di inizio

della loro pubblicazione.

 Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

# CAPO II (La o il Presidente del Consiglio di quartiere e Collegio di Presidenza)

# Art. 19 (Presidente e Vicepresidente Vicario del Consiglio di quartiere)

 La o il Presidente del Consiglio di quartiere è eletta o eletto nel termine e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento per l'elezione dei Consigli e Presidenti di Quartiere.

 La o il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Quartiere, è eletta/o dal Consiglio di quartiere fra le consigliere o consiglieri di maggioranza, a maggioranza assoluta delle e dei Consiglieri assegnati, nella

prima seduta successiva alle elezioni.

La o il Vice presidente Vicario coadiuva la o il Presidente e la o lo sostituisce, in caso di temporanea assenza o impedimento. La o il Presidente, la o il Vicepresidente Vicario, esercitano le funzioni previste dallo Statuto. La o il Vicepresidente Vicario svolge, altresi, le funzioni delegategli dalla o dal Presidente.

- 3. La o il Presidente e la o il Vicepresidente, possono essere revocati con mozione di sfiducia approvata a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo (1/3) delle Consigliere e dei Consiglieri. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre (3) giorni e non oltre dieci (10) giorni dalla sua presentazione. Essa è votata per appello nominale. Se la proposta di revoca viene approvata, il Consiglio è convocato entro dieci (10) giorni per la elezione della o del Vicepresidente Vicario che avverrà con le modalità di cui al comma 2. In caso di revoca della o del Presidente del Consiglio di Quartiere, si procede allo scioglimento del Consiglio di Quartiere ai sensi dell'art. 42 dello Statuto.
- Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche della o del Vicepresidente Vicario, le funzioni della o del Presidente vengono svolte dalla Consigliera o dal Consigliere anziano.

# Art. 20 (Il Collegio di Presidenza)

Il Collegio di Presidenza è organo esecutivo del Consiglio di quartiere.

Il Collegio di Presidenza è composto dalla o dal Presidente del Consiglio di quartiere che lo convoca e lo
presiede, dalla o dal Vice Presidente Vicario del Consiglio di quartiere e dalle o dai Presidenti delle
Commissioni permanenti che facciano parte della maggioranza consiliare.

3. Il Collegio di Presidenza ha compiti di coordinamento e di organizzazione dell'attività di competenza del

Consiglio di quartiere e delle Commissioni, in particolare:

- a. verifica lo stato di attuazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni.
- definisce gli argomenti da porre all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo per la formulazione dell'ordine del giorno del Consiglio;
- sottopone al Consiglio la proposta di schema di bilancio preventivo del quartiere e le relative indicazioni programmatiche;
- d. propone al Consiglio l'adozione degli atti di indirizzo.
- Il Collegio di Presidenza si riunisce in base ad un calendario stabilito dalla o dal Presidente del Consiglio di quartiere. Alle riunioni presenzia il dirigente dell'Ufficio di quartiere o un suo delegato che ne assicura la verbalizzazione.

# CAPO III Gruppo e Conferenza dei Capigruppo

# Art. 21 (Composizione dei gruppi consiliari)

Tutte le Consigliere e i Consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.

2. Entro tre (3) giorni dalla prima seduta, ogni Consigliera e Consigliere sono tenuti ad indicare alla o al

Presidente il gruppo del quale intende far parte.

 Ciascun gruppo comunica alla o al Presidente la propria denominazione ed il proprio Capogruppo. In caso di mancata nomina del Capogruppo è considerato tale la Consigliera o il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al gruppo stesso.

 Le Consigliere e i Consiglieri che intendono aderire ad un altro gruppo, diverso rispetto a quello della precedente adesione, ne danno comunicazione alla o al Presidente in forma scritta, sottoscritta per

accettazione dal Capogruppo cui intendono aderire.

 La o il Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo, dispone le misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione degli spazi, delle attrezzature e risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie per i gruppi.

# Art. 21 bis (Portavoce delle opposizioni)

 La o il Portavoce delle opposizioni, previsto dall'art. 43 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze, se individuato tra le Consigliere o i Consiglieri dei gruppi di minoranza o del gruppo misto, viene eletta o eletto con la maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati in prima votazione e a

maggioranza dei votanti nella seconda votazione.

2. In caso di individuazione della o del Portavoce delle opposizioni, la o il Presidente del Consiglio di Quartiere, ricevuta la comunicazione di individuazione, convoca il Consiglio di Quartiere per la nomina della o del Portavoce nel rispetto dei termini fissati dall'articolo 13 del presente Regolamento. In caso di omessa convocazione, vi provvederà la Sindaca o il Sindaco, nel rispetto dei termini e delle modalità disciplinati nell'art. 13 del presente Regolamento.

3. In caso di dimissioni della o del Portavoce delle opposizioni, comunicate alla o al Presidente del Consiglio

di Quartiere, si può provvedere a nuova nomina con le modalità indicate nei commi precedenti.

4. La o il Portavoce delle opposizioni ha diritto di replica alle comunicazioni della o del Presidente del Consiglio di Quartiere e può formulare e discutere in ciascuna seduta consiliare, una interrogazione a risposta immediata rivolta alla o al Presidente del Consiglio di Quartiere.

# Art. 22 (Conferenza dei Capigruppo)

 La Conferenza dei Capigruppo è composta dalla o dal Presidente del Consiglio di quartiere, che la convoca e la preside, dalla o dal Vice Presidente Vicario e dai Capigruppo consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altra Consigliera o altro Consigliere appartenente al Gruppo.

La Conferenza concorda con la o il Presidente la programmazione del calendario delle sedute consiliari, nonché l'ordine del giorno delle sedute e le modalità di svolgimento delle stesse. In caso di mancato accordo

dispone la 0 il Presidente.

La Conferenza dei Capigruppo è equiparata a tutti gli effetti alle commissioni consiliari permanenti.

4. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano almeno un

terzo dei componenti del Consiglio di quartiere.

5. La conferenza è convocata ordinariamente prima di ciascuna seduta del Consiglio. Le riunioni sono convocate con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo. La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza la o il Presidente del Consiglio di quartiere può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio di quartiere e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio sospendendo la seduta stessa.

# TITOLO III RAPPORTI TRA GLI ORGANI POLITICI

# Art. 23 (Conferenza delle o dei Presidenti)

- La conferenza delle o dei Presidenti è composta da tutte e/o tutti i Presidenti dei Consigli di Quartiere. E'
  organismo di coordinamento orizzontale e di reciproca informazione e consultazione sulle attività e sulle
  problematiche di interesse comune.
- La Sindaca o il Sindaco o una sua o un suo delegato, convoca la seduta di insediamento della Conferenza, nella quale viene concordata la rotazione per lo svolgimento delle funzioni di Presidente. La Conferenza è successivamente convocata dalla o dal Presidente di turno di norma con cadenza bimestrale.
- Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte dalla Direttrice o Direttore del Decentramento o una sua o suo delegato.
- La Conferenza può:
  - a. redigere documenti comuni da trasmettere alla Sindaca o al Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;
  - richiedere incontri alla Sindaca o Sindaco, alla Giunta ed ai singoli Assessori su temi e problemi di interesse comune;
  - c. concertare chi partecipa alle sedute del Consiglio Comunale o della Giunta nei casi previsti dal presente regolamento.

# Art. 24 (La Conferenza del Decentramento)

- 4. La Conferenza del decentramento costituisce organismo di raccordo delle attività dei quartieri, nonché organo di consultazione del Consiglio Comunale, della Giunta e della Sindaca o Sindaco per tutte le questioni riguardanti il decentramento, con particolare riferimento alla programmazione dell'attività, alle risorse finanziarie e di personale assegnate ai Consigli di quartiere.
- 2. La composizione della Conferenza del decentramento è stabilita dal regolamento del Consiglio comunale.
- 3. La Conferenza del decentramento si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale.
- 4. Le sedute della Conferenza del decentramento sono valide con la presenza, oltre che della o del Presidente del Consiglio comunale, o di una o un Vice Presidente Vicario del Consiglio comunale, della Sindaca o Sindaco o della Assessora o Assessore delegato, di almeno tre (3) Presidenti dei Consigli di quartiere o loro delegati. Alle riunioni presenzia la o il Direttore della struttura competente per il Decentramento o un suo sostituto che ne assicura la verbalizzazione.

# Art. 25 (Bilancio dei Quartieri)

- La Conferenza dei Presidenti, prima della formazione dello schema di bilancio, elabora un documento indirizzato al Consiglio Comunale ed alla Giunta contenente le priorità e le richieste delle risorse necessarie per la gestione dei servizi e delle funzioni delegate per l'anno successivo.
- La Giunta trasmette a ciascun quartiere la proposta di stanziamento previsto nello schema di bilancio. Il Collegio di Presidenza dopo aver valutato la proposta della Giunta la sottopone all'esame del Consiglio di quartiere con la ripartizione fra i servizi e le funzioni di competenza.
- La o il Presidente del quartiere trasmette alla Giunta le eventuali osservazioni o richieste di modifiche con il programma finanziario di dettaglio proposte dal Consiglio di quartiere prima della definitiva approvazione dello schema di bilancio.

# Art. 26 (Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta)

- La o il Presidente del Consiglio di Quartiere, o una sua o un suo delegato, partecipa con diritto di parola alle sedute:
  - a. del Consiglio Comunale o della Giunta nei casi previsti dai rispettivi regolamenti;

- b. del Consiglio comunale e della Giunta nelle quali sono trattati argomenti riguardanti il territorio e la popolazione del Quartiere su autorizzazione della o del Presidente del Consiglio Comunale o della Sindaca o Sindaco.
- Qualora gli argomenti trattati riguardino due o più quartieri, la Conferenza dei Presidenti o i Presidenti interessati designano la o il Presidente delegato ad intervenire.
- 3. Ai Presidenti dei Consigli di quartiere è trasmesso l'ordine del giorno del consiglio Comunale e della Giunta.

#### TITOLO IV LE FUNZIONI

# Art. 27 (Funzioni consultive)

- La o il Presidente del Consiglio comunale richiede il parere obbligatorio ai Consigli di quartiere nei casi previsti dallo Stamto.
- La o il Presidente del Consiglio comunale e la Sindaca o il Sindaco, possono inoltre richiedere fisori dai
  casi previsti dal comma precedente, ai Consigli di quartiere un parere quando lo ritengono opportuno in
  relazione al contenuto dell'atto, non incidendo sui termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
- I Consigli di quartiere devono esprimere il parere, di cui al precedente comma 1, entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta, che in caso di motivata urgenza possono essere ridotti a otto (8). Ai Consigli di quartiere può essere concessa per una sola volta una proroga del termine di ulteriori dieci (10) giorni su richiesta motivata.
- 4. I pareri resi dai Consigli di quartiere costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale che in caso di difformità devono essere adeguatamente motivati. Il Consiglio comunale può prescindere dal parere dandone atto nella deliberazione quando i Consigli di quartiere non si sono pronunciati entro il termine di cui al precedente comma.
- Oltre che alla o al Presidente del Consiglio comunale, i Consigli di quartiere trasmettono copia dei pareri alla Sindaca o Sindaco e alla Assessora o Assessore competente.

# Art. 28 (Funzioni di vigilanza)

- 1. Ciascun Consiglio di quartiere vigila sui servizi e le attività comunali d'interesse proprio mediante:
  - a. l'acquisizione di informazioni, valutazioni ed opinioni degli utenti dei servizi interessati e degli operatori addetti ai servizi e dei rispettivi dirigenti, tramite colloqui, segnalazioni, sondaggi di opinioni e questionari;
  - la segnalazione, a cura della o del Presidente del Consiglio di quartiere, da inviare alla o al dirigente competente delle irregolarità o disfunzioni eventualmente rilevate.
- In ciascun ambito territoriale, le attività di cui al comma precedente sono svolte dalle Commissioni competenti per materia.

# Art. 29 (Servizi di base e funzioni delegate)

- Il Consiglio comunale attribuisce ai Consigli di quartiere, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, la gestione dei servizi di base ed alla persona con le modalità previste dallo Statuto.
- Il Consiglio comunale può delegare ai Consigli di quartiere funzioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma precedente.
- 3. Gli atti deliberativi con cui il Consiglio comunale delega ai quartieri le ulteriori funzioni devono:
  - a. specificare quali funzioni e strutture vengono delegate;
  - contenere direttive e criteri orientativi per l'esercizio della delega, conformemente agli indirizzi programmatici definiti nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale;
  - c. indicare le risorse finanziarie, strumentali e di personale che vengono trasferite ai quartieri nonché i tempi di attuazione della delega;

- d. indicare i provvedimenti conseguenti all'eventuale mancato adempimento delle funzioni delegate.
- I Consigli di quartiere relazionano periodicamente in Consiglio comunale sullo stato di attuazione delle deleghe attribuite.
- I servizi di base e le funzioni delegate attribuite ai quartieri possono essere in qualunque momento, con adeguata motivazione, sospese o revocate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, previa diffida ad adempiere in caso di inerzia.
- I servizi di base e le funzioni delegate attribuite ai quartieri sono indicati nell'elenco allegato al presente regolamento. In caso di variazione l'elenco sarà automaticamente aggiornato senza necessità di specifica revisione del Regolamento stesso.

# Art. 30 (Criteri direttivi ed indirizzi programmatici)

- L'esercizio delle funzioni delegate e la gestione dei servizi di base da parte dei Consigli di quartiere avviene in conformità ai criteri direttivi ed in dirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale entro 6 (sei) mesi dal suo insediamento nel rispetto delle linee programmatiche approvate.
- 2. I criteri direttivi, finalizzati a definire ambito e modalità uniformi di esercizio delle deleghe e gli indirizzi programmatici, finalizzati ad assicurare una gestione dei servizi di base omogenea per livelli quali quantitativi e diffusione sul territorio, hanno validità ed efficacia per l'intero mandato, salvo eventuali modifiche da parte del Consiglio comunale.
- Nel rispetto dei criteri direttivi ed indirizzi programmatici i Consigli di quartiere hanno piena autonomia organizzativa e funzionale.

# Art. 31 (Regolamento interno)

- Ciascun Consiglio di quartiere approva un regolamento interno in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento.
- 2. Il regolamento interno disciplina in particolare:
  - a. lo svolgimento e le modalità di convocazione delle sedute del Consiglio di quartiere;
  - la nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni di lavoro permanenti e degli altri organi del quartiere, ai sensi del precedente art.12;
  - c. le modalità dell'uso del centro civico e degli altri locali del Consiglio di Quartiere, garantendo pieno accesso e fruibilità a tutti i cittadini.
- La proposta di deliberazione riguardante il Regolamento interno deve essere trasmessa alla o al Presidente del Consiglio comunale che provvede ad inviarla alla Commissione consiliare permanente per gli Affari Istituzionali al fine di verificare il rispetto dello Statuto e del presente regolamento.

#### TITOLO V GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

# Art. 32 (Diritto alla partecipazione e all'informazione)

- I quartieri assicurano ai propri cittadini, singoli o associati, la più ampia facoltà di partecipare alle proprie attività, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento.
- I quartieri garantiscono il più ampio diritto di informazione e di accesso ad atti e documenti con le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale sull'accesso agli atti e documenti amministrativi.
- Tutte le direzioni del Comune di Firenze comunicano ogni informazione utile all'esercizio delle funzioni deliberative, consultive, propositive e di vigilanza.

# Art. 33 (Proposte, istanze e petizioni)

 L'istanza costituisce formale richiesta scritta formulata da soggetti singoli o associati rivolta al Consiglio di quartiere ed ai dirigenti per sollecitare audizioni o presentare memorie su atti da adottare o in corso di adozione. All'istanza deve essere data risposta motivata entro trenta (30) giorni dalla presentazione.

Cento soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono presentare per iscritto proposte di atti deliberativi o petizioni dove espongono problemi, o richiedono l'adozione di deliberazioni di competenza dei

Consigli di quartiere.

 Le istanze, le proposte e le petizioni devono essere presentate in carta libera alla segreteria della Presidenza del Consiglio di quartiere con l'indicazione dei soggetti sottoscrittori referenti.

 Alle proposte e alle petizioni deve essere data risposta motivata entro quarantacinque (45) giorni dalla presentazione.

## Art. 34 (Associazioni senza scopo di lucro)

 Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, i Consigli di quartiere favoriscono e va crizzano le associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità sociali, culturali, sportive, ambientali ed in genere, pubbliche.

#### Art. 35 (Consultazioni)

 Ciascun Consiglio di quartiere, sulle materie ad esso attribuite, può realizzare consultazioni popolari nelle forme e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale.

#### TITOLO VI IL PERSONALE

# Art. 36 (Il personale)

- Presso ciascun Consiglio di quartiere è costituito un Ufficio inquadrato nella struttura organizzativa del Comune.
- Il personale assegnato all'Ufficio di quartiere è posto alle dipendenze di un dirigente che provvede alla sua più efficace organizzazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

# Art. 37 (Il dirigente: competenze e gestione delle risorse finanziarie)

- In attuazione dello Statuto comunale e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la responsabilità gestionale dell'Ufficio e dei servizi del quartiere è affidata, con provvedimento del Sindaco, ad un dirigente, sentito la o il Presidente del Consiglio di quartiere.
- Per il conseguimento degli obiettivi assegnati il dirigente gode di autonomia nell'organizzazione degli uffici di quartiere, nella gestione delle risorse finanziarie e nell'uso dei beni strumentali assegnati al quartiere.







L'Assessore

CITTA METROPOLITANA E DECENTRAMENTO BIBLIOTECHE, BENI COMUNI RAPPORTI CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE E POLITICHE INTERCULTURALI, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO, PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'EDUCAZIONE CIVICA

#### PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA DELIBERA 31/2019

Visto l'art. 17 del D.Lgs, 267/2000 e ss.mm.li. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 49 c. 1 lett. B) dello Statuto di Firenze;

Vista la richiesta di parere del 6/2/2019, con cui si chiedeva ai Quartieri di esprimere un parere ai sensi dell'art. 27 del regolamento dei Consigli di quartiere;

Visti i pareri espressi da tutti i cinque Quartieri del Comune di Firenze;

#### SI PROPONE:

- Di adeguare essenzialmente il regolamento dei Consigli di Quartiere (Delibera 31/2019) alle nuove. disposizioni regolamentari che prevedono l'elezione diretta del presidente del Consiglio di Quartiere
- Di demandare a successivi provvedimenti l'adozione di altre modifiche del testo che si renderanno
- Di modificare la delibera 31/2019 con i seguenti emendamenti:

art. 6 c. 1 lett. f) - ripristinare il testo originario operando la seguente modifica:

" deliberano il riparto delle risorse finanziarie complessivamente assegnate sui capitoli di bilancio di propria competenza"

art. 9 comma 4 e 5 - ripristinare il testo originario operando la seguente modifica:

- "4) In rappresentanza del Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Firenze, è istituita la figura del Consigliere Straniero aggiunto in ciascuno dei Consigli di Quartiere del Comune.
  - 5) Il Consigliere Straniero aggiunto:
    - à rappresentato da un membro effettivo del Consiglio degli stranieri appositamente delegato.
    - b. partecipa alle sedute del Consiglio di Quartiere con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. A tale scopo è inviata al Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Firenze la convocazione del Consiglio di quartiere con relativo ordine del giorno, nonché riservato un posto nella Sala Consiliare;
    - c. In caso di impedimento può essere sostituito da un Consigliere supplente, nominato contestualmente dal Consiglio degli Stranieri;
    - d. per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Quartiere percepisce il gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri di quartiere, e esercita gli stessi diritti di iniziativa previsti dal presente regolamento spettanti ai consiglieri di quartiere.

art. 12 c. 2 ripristinare il testo originario operando la seguente modifica:

" Ciascuna Commissione consiliare è presieduta da una Consigliera o un Consigliere eletto dal Consiglio, con la stessa deliberazione viene eletta la Vice o il Vice Presidente. L'elezione della o del Presidente e della o del Vice Presidente avviene con unica votazione a scrutinio segreto. Ogni componente può esprimere una unica preferenza per una o un solo candidato. Le candidate o i candidati che ottengono più voti vengono elette o eletti Presidente e Vice Presidente. La o il Presidente della Commissione consiliare permanente di Garanzia e Regolamento è eletto dalle Consigliere o dai Consiglieri che facciano parte delle minoranze consiliari, la o il Vice Presidente dalle o dai Consiglieri che facciano parte della maggioranza consiliare."

\_ art. 19 - si propone di emendare il testo con la seguente modifica:

" 1. La o il Presidente del Consiglio di quartiere è eletta o eletto a suffragio universale diretto nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento per l'elezione dei Consigli e Presidenti di Quartiere.

2. La o il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Quartiere, è eletta/o dal Consiglio di quartiere fra le consigliere o consiglieri di maggioranza, a maggioranza assoluta delle e dei Consiglieri assegnati, nella prima seduta successiva alle elezioni.

La o il Vice presidente Vicario coadiuva la o il Presidente e la o lo sostituisce, in caso di temporanea assenza o impedimento. La o il Presidente, la o il Vicepresidente Vicario, esercitano le funzioni previste dallo Statuto. La o il Vicepresidente Vicario svolge, altresi, le funzioni eventualmente delegategli dalla o dal Presidente.

3.La Presidente o il Presidente e la Vicepresidente o il Vicepresidente, possono essere revocati con mozione di sfiducia votata per appello nominale e approvata a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la proposta di revoca della o del Presidente viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio di Quartiere ai sensi dell'art. 42 dello Statuto. Se la proposta di revoca della o del Vicepresidente è approvata, il Consiglio è convocato entro dieci (10) giorni per la elezione della nuova Vicepresidente o del nuovo Vicepresidente Vicario che avverrà con le modalità di cui al comma 2.

4. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche della o del Vicepresidente Vicario, le funzioni della Presidente o del Presidente, esclusivamente in relazione alle funzioni di presidenza del Consiglio e non del Collegio, vengono svolte dalla Consigliera o dal Consigliere anziano."

art. 20 c. 3 - si propone di emendare il testo con la seguente modifica:

" Il Collegio di Presidenza svolge i compiti esecutivi del Quartiere oltre quelli di coordinamento e organizzazione dell'attività di competenza del Consiglio e delle Commissioni, in particolare:

- a) Cura l'attuazione del programma di mandato, degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Quartiere e la definizione di specifiche proposte attuative da sottoporre all'amministrazione comunale tramite apposite Decisioni di Collegio;
- Definisce gli argomenti da porre all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo per la formulazione dell'ordine del giorno del Consiglio;
- Sottopone al Consiglio le proposte di parere sulle delibere del Consiglio Comunale, la proposta di schema di bilancio preventivo e le relative indicazioni programmatiche annuali;
- d) Propone al Consiglio l'adozione degli atti di indirizzo, verifica lo stato di attuazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni;
- e) Cura proposte attuative delle previsioni di bilancio da sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale in vista dell'approvazione del Piano Esecutivo di gestione e dei suoi aggiornamenti in corso di esercizio, nel rispetto dei criteri direttivi ed indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale e dal Consiglio di quartiere:



f) Approva le collaborazioni del Quartiere in relazione a proposte di progetti o iniziative presentate da associazioni senza scopo di lucro e coerenti con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio (comprese le proposte di patto di collaborazione previste dal regolamento sui Beni comuni)."

art. 21 bis - si propone di emendare il testo con la seguente modifica:

"I Gruppi appartenenti alla minoranza possono indicare una o un "Portavoce delle Opposizioni" tra le consigliere o consiglieri di Quartiere facenti parte di un qualsiasi Gruppo o del Gruppo misto. Il nominativo della consigliera o del consigliere scelto deve essere comunicato, in forma scritta, alla o al Presidente del Consiglio di Quartiere e sottoscritto dalle e dai Capigruppo dei Gruppi che non si riconoscono nel programma di mandato della o del Presidente. Non è necessaria la firma della Coordinatrice o del Coordinatore del Gruppo misto."

art. 24 c. 4 - ripristinare il testo originario operando la seguente modifica:

"Direttore dell'ufficio Area Metropolitana e Decentramento o un suo sostituto che ne assicura la verbalizzazione."

art. 37 c. 3 - ripristinare il testo originario operando la seguente modifica:

" Il Sindaco valuta i risultati dell'attività del dirigente, sentito il Presidente del Consiglio di quartiere."

Massimo Frantii

Assessore alla Città Metropolitana e Decentramento, Biblioteche, Beni Comuni, Rapporti con le Confessioni Religiose e Politiche Interculturali, Associazionismo e Volontariato, Promozione della Cultura dell'Educazione Civica

per la Regolarità Tecnica

Direzione Servizi Territoriali Integrati Servizio Quartieri e Sportelli al Cittadino





# FIRENZE RIPARTE A SINISTRA



CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA, RIFONDAZIONE COMUNISTA

# Emendamento alla Proposta di Deliberazione n. 2019/00031

Art. 22 Conferenza dei Capogruppo del Regolamento dei Consigli di Quartiere

Si cassi il comma 3 dell'art. 22 Conferenza dei Capogruppo del Regolamento dei Consigli di Quartiere

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi

UNIVERSALE

TOMMASO Grassi

PARERE DI REGOLARITA

TECNICA/CONTABILE POPITATO

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE

DATA

FIRMA

DIREZIONE DEI CONSIGLIO COMUNIALE
RICEVUTO DA GRASSA
IL 7-3-19 6-16-00

# EMENDAMENTO DEL(BERA 31/2018

ALLEGATO N. 4
ARGOMENTO N. 304

Nel Testo della delibera 1) el putto 1 aggiugere il seguente testo 1 così come EMENDATO IN SEDE CONSILIARE"

2) TOGLIERE completomente il punto 3

Hosmio Frot

PARElle Di REGOLANITÀ

TECNICA: POLITICO

f) Approva le collaborazioni del Quartiere in relazione a proposte di progetti o iniziative presentate da associazioni senza scopo di lucro e coerenti con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio (comprese le proposte di patto di collaborazione previste dal regolamento sui Beni comuni)."

art. 21 bis - si propone di emendare il testo con la seguente modifica:

"I Gruppi appartenenti alla minoranza possono indicare una o un "Portavoce delle Opposizioni" tra le consigliere o consigliere facenti parte di un qualsiasi Gruppo o del Gruppo misto. Il nominativo della consigliera o del consigliere scelto deve essere comunicato, in forma scritta, alla o al Presidente del Consiglio di Quartiere e sottoscritto dalle e dai Capigruppo dei Gruppi che non si riconoscono nel programma di mandato della o del Presidente. Non è necessaria la firma della Coordinatrice o del Coordinatore del Gruppo misto."

art. 24 c. 4 - ripristinare il testo originario operando la seguente modifica:

"Direttore dell'ufficio Area Metropolitana e Decentramento o un suo sostituto che ne assicura la verbalizzazione."

art. 37 c. 3 - ripristinare il testo originario operando la seguente modifica:

" Il Sindaco valuta i risultati dell'attività del dirigente, sentito il Presidente del Consiglio di quartiere."

CONCENTIONE DALL'INDICE IL TITOLO VII CONCENTIONE OLEGHI SPORTI OLELLO sede civico ed olbri LOCOLI. FRO.: 413/2019

PARELE OF

REGOLA NIZ

TECLICA

Pagirino

Massimo Frothi Hossimo Frothi

Assessore alla Città Metropolitana e Decentramento, Biblioteche, Beni Comuni, Rapporti con le Confessioni Religiose e Politiche Interculturali, Associazionismo e Volontariato, Promozione della Cultura dell'Educazione Civica

per la Regolarità Tecnica

Direzione Servizi Territoriali Integrati Servizio Quartieri e Sportelli al Cittadino





#### ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/03/2019

DELIBERAZIONE N. 2019/C/00015 (PROPOSTA N. 2019/00031)

ARGOMENTO N.304

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di marzo alle ore 14.41 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede II Presidente del Consiglio Comunale Andrea CECCARELLI Assiste II Vice Segretario Generale Carla DE PONTI

Fungono da scrutatori i signori Adriana Alberici, Andrea Pugliese, Jacopo Cellai

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

abio GIORGETTI Iaria Federica GIULIANI Iommaso GRASSI Iosimo GUCCIONE IIIICA MILANI Iancesca PAOLIERI
ommaso GRASSI osimo GUCCIONE uca MILANI ancesca PAOLIERI
osimo GUCCIONE uca MILANI ancesca PAOLIERI
uca MILANI rancesca PAOLIERI
ancesca PAOLIERI
The same of the sa
31.P-31.32.32
erena PERINI
ndrea PUGLIESE
ario RAZZANELLI
abrizio RICCI
onella VERDI
**************************************
4

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Miriam AMATO	Cristina SCALETTI	
Domenico Antonio LAURIA	Luca TANI	
Francesca NANNELLI	Mario TENERANI	
Silvia NOFERI	Francesco TORSELLI	
Cecilia PEZZA	Arianna XEKALOS	
Alessio ROSSI		

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

#### OMISSIS

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di Consiglio comunale n. 366/46 del 10.06.2002 e con delibere di Consiglio comunale n. 63/2004, 36/2005, sono state apportate modifiche al Regolamento dei Consigli di Quartiere;

Dato atto che, nel Programma di Mandato 2014 -2019 e con successivi atti di programmazione, l'Amministrazione Comunale si è posta l'obiettivo strategico di "Realizzare un nuovo disegno dei Quartieri e del decentramento";

Considerato che nell'ottica di rinnovamento sopra richiamata, si è proceduto alla revisione dell'attuale Regolamento dei Consigli di Quartiere grazie ai lavori svolti nelle competenti Commissioni e segnatamente, la Commissione ottava e la Commissione Affari Istituzionali;

Visto che i lavori sono stati svolti anche in seduta di Commissione congiunta e rilevato che, a questa Commissione, hanno preso parte anche i Presidenti dei Consigli di Quartiere, permettendo loro di avviare una fattiva azione di coinvolgimento dei singoli Quartieri;

Rilevato che, con Delibera di Consiglio n. 2018/C/00050 del 22 Ottobre 2018, adottata ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Consiglio Comunale, è stata creata una apposita Commissione Consiliare "Per la revisione del sistema di decentramento comunale e dei relativi organi di rappresentanza";

Rammentato che detta Commissione ha concluso i lavori nel termine assegnato improrogabilmente, entro il 31 Dicembre 2018;

Rilevato che l'orientamento espresso durante i lavori della Commissione è stato quello di eleggere a suffragio universale diretto il suddetto Presidente;

Rammentato altresì che, quale primo esito dei lavori, la Commissione ha formulato una proposta di modifica degli artt. 39, 41, 42, 43, 47 dello Statuto necessaria e funzionale alla modifica del Regolamento per la elezione dei Consigli di Quartiere;

Dato atto che, a fronte di ampia discussione politica nell'ambito della Commissione, è emersa la scelta di elaborare la conseguente proposta di modifica degli articoli del "Regolamento per le elezioni dei Consigli di Quartiere", mirata in particolare a delineare il meccanismo di elezione del Presidente del Consiglio di Quartiere;

Vista la necessità di adeguare di conseguenza, l'attuale Regolamento dei Consigli di Quartiere alle modifiche apportate al Regolamento per la elezione dei Quartieri, promosse dalla Commissione Speciale e attuate, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale, dalla Commissione Affari Istituzionali;

Dato atto che le modifiche si rendono necessarie per rendere funzionale e attuale il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere, a seguito delle modifiche sopra descritte;

Visti gli artt. 23 e 27 del Regolamento di Consiglio Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 60 del 26 ottobre 2015 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che dal presente provvedimento non derivano effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

#### DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

- di approvare le modifiche al Regolamento dei Consigli di Quartiere così come definite nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera, così come emendata in sede consiliare;
- di condizionare l'efficacia delle modifiche apportate al Regolamento dei Consigli di Quartiere, alla effettiva esecutività della Delibera n. 4/2019 di modifica dello Statuto.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 28/01/2019

Il Dirigente/Direttore Marco Maccioni

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli

Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Jacopo Cellai, Marco Colangelo, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Niccolò Falomi, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Luca Milani, Francesca Paolieri, Serena Perini, Andrea Pugliese, Mario Razzanelli, Fabrizio Ricci

contrari

 Adriana Alberici, Stefania Collesei, Tommaso Grassi, Donella Verdi,

astenuti

0:

21:

non votanti

0:

essendo presenti 25 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Jacopo CELLAI, Mario RAZZANELLI

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	19:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Angel D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Niccol Falomi, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federic Giuliani, Cosimo Guccione, Luca Milani, Francesca Paolier Serena Perini, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci,		
contrari	4:	Adriana Alberici, Stefania Collesei, Tommaso Grassi, Donella Verdi,		
astenuti	0:			
non votanti	0:			

essendo presenti 23 consiglieri

#### L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 19 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. Affari Istituzionali	06/02/2019	21/02/2019	28/02/2019	Favorevole con emendamenti fatti propri dal proponente
Comm. 8	06/02/2019	01/03/2019	28/02/2019	Favorevole con emendamenti fatti propri dal proponente

C.d.Q. 1 delib. 10005	06/02/2019	21/02/2019	20/02/2019	Favorevole con osservazioni
C.dQ. 2 delib.20004	06/02/2019	03/03/2019	25/02/2019	Favorevole con osservazioni e proposte di emendamento
C.d.Q. 3 delib. 30002	06/02/2019	21/02/2019	19/02/2019	Favorevole di tutti i presenti con osservazioni e proposte di emendamento
C.d.Q. 4 delib.4000	01 06/02/2019	21/02/2019	19/02/2019	Favorevole con osservazioni e proposte emendamento
C.d.Q. 5 delib.5000	04 06/02/2019	21/02/2019	20/02/2019	Favorevole con osservazioni

#### ALLEGATI INTEGRANTI

# - REGOLAMENTO CONSIGLI DI QUARTIERE

# IL VICE SEGRETARIO GENERALE Carla De Ponti

IL PRESIDENTE Andrea Ceccarelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

# REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

#### INDICE

		THE RESIDENCE TO SHARE THE PARTY OF
TITOLO I	DISPOSIZIONI	GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Art.2 - Principi

Art.3 - Delimitazione territoriale dei quartieri

#### TITOLO II - GLI ORGANI POLITICI

Art.4 - Gli organi dei quartieri

# Capo I - Il Consiglio di quartiere

Art.5 - Il Consiglio di quartiere: composizione

Art.6 - Funzioni dei Consigli di quartiere

Art.7 - Scioglimento ordinario dei Consigli di Quartiere

Art.8 - Scioglimento anticipato dei Consigli di Quartiere

Art.9 - Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere

Art.10 - Decadenza dalla carica di Consigliera o Consigliere di quartiere

Art.11 - Dimissioni delle Consigliere e dei Consiglieri di quartiere

Art.12 - Commissioni consiliari permanenti e speciali

Art.13 - Convocazione del Consiglio di quartiere

Art.14 - Sedute del Consiglio di quartiere

Art.15 - Interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di deliberazione

Art.16 - Verbalizzazione della seduta

Art.17 - Riunioni congiunte dei Consigli di quartiere

Art.18 - Deliberazioni dei Consigli di quartiere

#### Capo II - Presidente del Consiglio di quartiere e Collegio di Presidenza

Art.19 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio di quartiere

Art.20 - il Collegio di Presidenza

#### Capo III - Gruppo e Conferenza dei Capigruppo

Art.21 - Composizione dei gruppi consiliari

Art. 21 bis - Portavoce delle opposizioni

Art.22 - Conferenza dei Capigruppo

#### TITOLO III - RAPPORTI TRA GLI ORGANI POLITICI

Art.23 - Conferenza dei presidenti

Art.24 - La Conferenza del Decentramento

Art.25 - Bilancio dei Quartieri

Art.26 - Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta

#### TITOLO IV - LE FUNZIONI

Art.27 - Funzioni consultive

Art.28 - Funzioni di vigilanza

Art.29 - Servizi di base e funzioni delegate

Art.30 - Criteri direttivi ed indirizzi programmatici

Art.31 - Regolamento interno

#### TITOLO V - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art,32 - Diritto alla partecipazione e all'informazione

Art. 33 - Proposte, istanze e petizioni

Art.34 - Associazioni senza scopo di lucro

#### TITOLO VI - IL PERSONALE

Art.36 - Il personale

Art.37 - Dirigente: competenze e gestione delle risorse finanziarie

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

# Art. 1 (Oggetto del regolamento)

In attuazione del Titolo IV dello Statuto, il presente regolamento disciplina il numero, la denominazione, la delimitazione, le procedure per le modifiche territoriali delle circoscrizioni di decentramento e l'esercizio delle loro funzioni.

# Art. 2 (Principi)

Le circoscrizioni di decentramento, in cui è diviso il territorio comunale di Firenze, sono denominate quartieri. Nell'ambito dell'unità del Comune, il Consiglio di Quartiere costituisce un'articolazione dell'Amministrazione e concorre alla formazione dei programmi e degli obiettivi dell'Ente nonché alla loro realizzazione.

Il Comune di Firenze valorizza il Consiglio di quartiere quale organismo di consultazione, di partecipazione, di esercizio delle funzioni delegate, di gestione dei servizi di base, prevedendo le necessarie risorse di personale, strumentali e finanziarie atte ad assicurarne l'autonomia organizzativa e funzionale.

Nel rispetto dei criteri direttivi e degli indirizzi programmatici, approvati dal Consiglio Comunale, il Consiglio di Quartiere è organismo di governo del territorio.

Il Comune di Firenze riconosce l'autonomia dei quartieri uniformando ai principi del decentramento e della sussidiarietà la propria azione amministrativa.

#### Art. 3 (Delimitazione territoriale dei quartieri)

1. Il territorio comunale è suddiviso in quartieri così denominati:

Quartiere n. 1 - Centro Storico;

Quartiere n. 2 - Campo di Marte;

Quartiere n. 3 - Gavinana - Galluzzo;

Quartiere n. 4 - Isolotto - Legnaia;

Quartiere n. 5 - Rifredi.

Il numero, la delimitazione territoriale e la denominazione dei quartieri possono essere modificati con atto adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi (2/3) delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, previo parere obbligatorio dei Consigli di quartiere interessati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva e l'atto è adottato con la maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati.

La modifica può essere proposta anche dal Consiglio di quartiere con atto adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### TITOLO II GLI ORGANI POLITICI

# Art. 4 (Gli organi dei quartieri)

Gli organi dei quartieri sono: il Consiglio di quartiere; il Presidente del Consiglio di quartiere; il Collegio di Presidenza.

#### CAPO I Il Consiglio di quartiere

# Art. 5 (Il Consiglio di quartiere: composizione)

- Il Consiglio di quartiere è composto da diciannove (19) membri.
- I Consigli di quartiere sono eletti contestualmente al Consiglio comunale con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento sull'elezione dei Consigli di quartiere.
- La prima seduta del Consiglio di quartiere deve essere convocata entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di trenta (30) giorni dalla convocazione.
- La prima seduta è convocata dalla o dal Presidente eletto.
   In caso di mancata convocazione provvede la Sindaca o il Sindaco.
- Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio esamina la condizione di eleggibilità ed incompatibilità degli eletti.

#### Art. 6 (Funzioni dei Consigli di quartiere)

I Consigli di quartiere esercitano le seguenti funzioni istituzionali:

- a. convalidano gli eletti;
- provvedono alla elezione e alle eventuali nomine e designazione di propriacompetenza;
- c. deliberano il regolamento interno per il proprio funzionamento di cui al successivo articolo 31;
- definiscono, nel rispetto dei criteri direttivi ed indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi sul territorio;
- e. partecipano alla programmazione comunale per quanto attiene all'ambito del quartiere;
- f. deliberano il riparto delle risorse finanziarie complessivamente assegnate sui capitoli di bilancio di propria competenza;
- g. approvano le proposte di progetti concernenti opere pubbliche di competenza del quartiere;
- formulano proposte di provvedimenti al Consiglio Comunale ed alla Giunta;
- presentano mozioni, interrogazioni ed interpellanze;
- J. esprimono pareri su questioni di interesse circoscrizionale richiesti nei casi e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

## Art. 7 (Scioglimento ordinario dei Consigli di Quartiere)

- Lo scioglimento per qualsiasi causa del Consiglio comunale comporta, automaticamente, lo scioglimento dei Consigli di quartiere, che continuano ad esercitare le loro funzioni fino al rinnovo.
- Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i Consigli di quartiere possono adottare solo gli atti per i quali la legge, lo Statuto o norme regolamentari prevedano termini perentori, nonché gli atti urgenti ed improrogabili.

# Art. 8 (Scioglimento anticipato dei Consigli di Quartiere)

- Lo scioglimento anticipato dei Consigli di quartiere avviene nei casi e con le modalità previsti dall'art. 42 dello Statuto Comunale.
- 2. La deliberazione di scioglimento anticipato dei Consigli di quartiere deve essere preceduta da formale diffida ad adempiere salvo nel caso di decadenza o contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio, nonché nei casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione e decadenza, anche a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, decesso della o del Presidente del Consiglio di quartiere.
- 3. Il Consiglio comunale delibera l'atto con il quale si diffida il Consiglio di quartiere a rimuovere le irregolarità, le omissioni e le violazioni entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta (30) giorni. Trascorso tale termine, qualora il Consiglio di quartiere non abbia provveduto, si procede allo scioglimento con le modalità stabilite dallo Statuto.
- Per l'indizione delle elezioni suppletive si applicano le disposizioni previste dal regolamento per l'elezione dei Consigli di quartiere.
- Fino all'insediamento del Consiglio della o del Presidente di quartiere le funzioni dei disciolti organi dei quartieri sono esercitate da un Commissario ad acta nominato dalla Sindaca o dal Sindaco, scelto di norma tra i dirigenti del Comune.

# Art. 9 (I Consiglieri di quartiere)

- 1. Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e in caso di surroga, dopo l'adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio di quartiere. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, previste dalla legge per le Consigliere e i Consiglieri comunali, si applicano anche alle Consigliere e i Consiglieri circoscrizionali. E' inoltre causa di incompatibilità l'elezione in Consiglio comunale o la nomina ad Assessora o Assessore comunale.
- Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere esercitano l'iniziativa per tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio. Ciascuna e ciascun Consigliere ha il diritto di accesso agli atti amministrativi con le stesse modalità previste per i le Consigliere e i Consiglieri Comunali dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale.
- Alle Consigliere e ai Consiglieri di quartiere si applicano le disposizioni sulla pubblicità della propria condizione reddituale e patrimoniale, sulla situazione associativa e sulle spese elettorali, già previste per le Consigliere e i Consiglieri comunali dalla legge e dallo Statuto.
- In rappresentanza del Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Firenze, è
  istituita la figura del Consigliere Straniero aggiunto in ciascuno dei Consigli di Quartiere del Comune.
- Il Consigliere Straniero aggiunto:
  - à rappresentato da un membro effettivo del Consiglio degli stranieri appositamente delegato.
  - partecipa alle sedute del Consiglio di Quartiere con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. A tale scopo è inviata al Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Firenze la convocazione del Consiglio di quartiere con relativo ordine del giorno, nonché riservato un posto nella Sala Consiliare;
  - c. in caso di impedimento può essere sostituito da un Consigliere supplente, nominato contestualmente dal Consiglio degli Stranieri;
  - d. per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Quartiere percepisce il gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri di quartiere, e esercita gli stessi diritti di iniziativa previsti dal presente regolamento spettanti ai consiglieri di quartiere.

# Art. 10 (Decadenza dalla carica di Consigliera o Consigliere di quartiere)

1. Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere decadono dalla carica:

- a. per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;
- a seguito di dimissioni;

c. dopo quattro (4) assenze consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificato motivo.

- Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma, il Consiglio di quartiere verifica la sussistenza di
  eventuali cause di decadenza che, se accertate, sono immediatamente contestate alla Consigliera o Consigliere
  interessato, la o il quale, ha dieci (10) giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni o per eliminare le
  cause di ineleggibilità o incompatibilità.
- 3. Qualora la Consigliera o il Consigliere non provveda a rimuovere la causa di decadenza, il Consiglio di quartiere delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla proposta di decadenza entro dieci (10) giorni dalla ricezione delle osservazioni, o dalla scadenza del termine entro cui le stesse avrebbero dovuto essere presentate. Alla Consigliera o al Consigliere dichiarati decaduti dalla carica subentra il primo dei non eletti nella sua stessa lista.
- Le cause di decadenza possono essere rilevate anche da ogni elettore del quartiere.

5. In caso di inerzia od inadempimento del Consiglio di quartiere, provvede il Consiglio comunale.

- Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma 1 la o il Presidente del Consiglio diffida la Consigliera
  o il Consigliere, a presentare le cause giustificative e se questi non provvede e l'assenza persiste per ulteriori
  due (2) sedute consecutive il Consiglio la o lo dichiara decaduta o decaduto.
- Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere sono sospesi dalla carica nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente per i Consiglieri comunali.

# Art. 11 (Dimissioni delle Consigliere e dei Consiglieri di quartiere)

- Le dimissioni dalla carica di Consigliera o Consigliere di quartiere sono presentate, per iscritto, alla o al Presidente e sono immediatamente assunte al protocollo del Quartiere. Le dimissioni non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
- La surrogazione delle Consigliere e dei Consiglieri dimissionari deve avvenire entro e non oltre dieci (10)
  giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di
  presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio
  di quartiere provvede il Consiglio comunale.

# Art. 12 (Commissioni consiliari permanenti e speciali)

- Il Consiglio di quartiere istituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti costituite da Consigliere e Consiglieri, con funzioni consultive ed istruttorie. Le commissioni possono avvalersi di soggetti esterni con particolari competenze ed esperienze nelle materie attribuite.
- 2. Ciascuna Commissione consiliare è presieduta da una Consigliera o un Consigliere eletto dal Consiglio, con la stessa deliberazione viene eletta la Vice o il Vice Presidente. L'elezione della o del Presidente e della o del Vice Presidente avviene con unica votazione a scrutinio segreto. Ogni componente può esprimere una unica preferenza per una o un solo candidato. Le candidate o i candidati che ottengono più voti vengono elette o eletti Presidente e Vice Presidente. La o il Presidente della Commissione consiliare permanente di Garanzia e Regolamento è eletto dalle Consigliere o dai Consiglieri che facciano parte delle minoranze consiliari, la o il Vice Presidente dalle o dai Consiglieri che facciano parte della maggioranza consiliare.
- La o il Vice Presidente Vicario sostituisce la o il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza ad
  esclusione che nel Collegio di Presidenza; collabora con la o il Presidente nell'assicurare il buon
  andamento dei lavori della commissione e in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.
- La revoca della o del Presidente e della o del Vice Presidente delle commissioni, è deliberata con le stesse modalità previste per la loro elezione.
- Ciascuna Consigliera o ciascun Consigliere può partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti diverse da quelle di cui è componente senza diritto di voto.
- 6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Alle sedute delle Commissioni possono essere chiamati a partecipare dipendenti del Comune, delle Aziende speciali, delle Istituzioni e di altri enti dipendenti dall'amministrazione. Alle sedute delle Commissioni può partecipare con diritto di parola e di replica il primo firmatario delle istanze o proposte di iniziativa popolare iscritte all'ordine del giorno.
- I gruppi consiliari possono designare propri uditori per partecipare alle sedute delle Commissioni nelle quali non sono rappresentati, dandone comunicazione alla o al Presidente del Consiglio ed alla o al Presidente della Commissione.
- Ciascun Consiglio di quartiere disciplina con apposito regolamento la composizione, il funzionamento, le materie di competenza delle Commissioni di lavoro permanenti, nonché il loro numero, entro il limite

fissato dallo Statuto

9. Il Consiglio di quartiere può istituire delle Commissioni speciali con compiti istruttori e propositivi per l'approfondimento di particolari questioni e problemi. La Commissione speciale si compone da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) consiglieri compreso la o il Presidente. Con la deliberazione istitutiva viene eletta o eletto la o il Presidente ed i componenti della Commissione nonché precisati compiti, criteri di svolgimento dei lavori e tempi di conclusione. La durata della Commissione non può, in ogni caso, superare i centoventi (120) giorni, prorogabile con apposita delibera per una sola volta e per un periodo analogo o inferiore. Fino al termine previsto per la conclusione dei lavori, fissato dalla delibera istitutiva o di proroga, non può essere istituita un'altra Commissione.

#### Art. 13 (Convocazione del Consiglio di quartiere)

- La o il Presidente convoca il Consiglio di quartiere di propria iniziativa, oppure su richiesta della Sindaca o del Sindaco, di almeno un quinto dei Consiglieri circoscrizionali o di cento (100) elettori del quartiere entro venti (20) giorni dalla richiesta stessa. Decorso tale termine se la o il Presidente non ha adempiuto provvede la o il Vice Presidente Vicario; se anche la o il Vice Presidente Vicario non adempie provvede la Consigliera o il Consigliere anziano.
- La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, trasmessa con strumenti informatici o mezzi telematici in grado di attestare data ed orario e l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione, almeno tre (3) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, nei quali dovrà pervenire almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.
- Le modalità di consegna delle convocazioni del Consiglio sono disciplinate dal regolamento interno.

4. La convocazione può essere anche recapitata al domicilio eletto delle o dei Consiglieri.

 Gli avvisi di convocazione del Consiglio sono affissi all'Albo pretorio comunale e all'Albo del centro civico, inseriti in rete civica e trasmessi alla Sindaca o al Sindaco, alla Assessora o Assessore competente e alla o al Presidente del Consiglio comunale.

## Art. 14 (Sedute del Consiglio di quartiere)

- Le sedute del Consiglio di quartiere sono pubbliche e sono presiedute dalla o dal Presidente o, in sua assenza
  o impedimento dalla o dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento della o del Presidente o
  della o del Vice Presidente Vicario, le sedute sono presiedute dalla Consigliera o dal Consigliere anziano.
- Il Consiglio di quartiere si riunisce in seduta segreta nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.
- 3. Il Consiglio di quartiere si riunisce validamente in prima convocazione quando è presente almeno la maggioranza delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. Qualora si faccia ricorso alla seduta in seconda convocazione per la validità della stessa è sufficiente la presenza di almeno sette (7) Consiglieri. La seduta in seconda convocazione non può svolgersi validamente prima delle ventiquattro (24) ore successive alla seduta in prima convocazione.
- Non concorrono a determinare il numero fissato per la validità delle sedute coloro che si assentano prima della votazione, o che hanno l'obbligo di allontanarsi per conflitto di interessio per altre ragioni.
- Le Consigliere o i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- Il Consiglio di quartiere può riunirsi, validamente, anche inluogo diverso dal centro civico.

7. Delle sedute dei Consigli di quartiere è data informazione ai cittadini.

#### Art. 15 (Interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di deliberazione)

- Le Consigliere e i Consiglieri possono presentare alla o al Presidente del Consiglio di quartiere interrogazioni, mozioni e interpellanze su argomenti che interessano l'attività del quartiere e la vita della comunità.
- Le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze proposte sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di quartiere di norma nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e sono illustrate dal primo firmatario. Possono essere svolte anche sotto forma di question time.
- Il Consiglio di quartiere, anche su iniziativa delle Consigliere o dei Consiglieri, può presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze e proposte di deliberazioni, con le modalità e i termini previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.
- Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con i Consigli di quartiere ed a trasmettere loro tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività propositiva.

# Art. 16 (Verbalizzazione della seduta)

- Di ogni seduta la segretaria o il segretario è tenuto a redigere un verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, i nominativi delle Consigliere e dei Consiglieri presenti ed assenti, gli argomenti trattati, gli atti istruiti, il numero dei voti resi su ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari, nonché il resoconto sintetico della seduta.
- I verbali sono sottoscritti dalla o dal Presidente e dalla segretaria o segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.
- I verbali approvati sono depositati presso la segreteria del quartiere a disposizione delle Consigliere e dei Consiglieri.

# Art. 17 (Riunioni congiunte dei Consigli di quartiere)

- Due o più Consigli di quartiere, d'intesa fra le o i Presidenti, possono riunirsi congiuntamente, sotto la presidenza della o del Presidente nella cui circoscrizione si tiene la riunione, tutte le volte che si tratti di affrontare questioni d'interesse comune.
- Delle riunioni congiunte è redatto contestualmente apposito verbale, di norma a cura della segretaria o segretario del Consiglio la o il cui Presidente presiede la riunione ed è sottoscritto da entrambi le o i Presidenti.

#### Art. 18

#### (Deliberazioni dei Consigli di quartiere)

- 1. Le proposte di deliberazione dei Consigli di quartiere sono corredate dai pareri previsti dalla legge vigente.
- Le deliberazioni adottate dai Consigli di quartiere sono pubblicate all'Albo Pretorio comunale, all'Albo del centro civico ed inserite in rete civica. Contestualmente alla pubblicazione, le deliberazioni dei Consigli di quartiere devono essere trasmesse alla Sindaca o al Sindaco ed alla o al Presidente del Consiglio comunale.
- Le deliberazioni dei Consigli di quartiere restano affisse all'Albo Pretorio comunale ed all'Albo del centro civico per quindici (15) giorni consecutivi e diventano esecutive decorso il decimo giorno dalla data di inizio della loro pubblicazione.
- Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

# CAPO II (La o il Presidente del Consiglio di quartiere e Collegio di Presidenza)

# Art. 19 (Presidente e Vicepresidente del Consiglio di quartiere)

- La o il Presidente del Consiglio di quartiere è eletta o eletto a suffragio universale diretto nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento per l'elezione dei Consigli e Presidenti di Quartiere.
- La o il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Quartiere, è eletta/o dal Consiglio di quartiere fra le consigliere o consiglieri di maggioranza, a maggioranza assoluta delle e dei Consiglieri assegnati, nella prima seduta successiva alle elezioni.
  - La o il Vice presidente Vicario coadiuva la o il Presidente e la o lo sostituisce, in caso di temporanea assenza o impedimento. La o il Presidente, la o il Vicepresidente Vicario, esercitano le funzioni previste dallo Statuto. La o il Vicepresidente Vicario svolge, altresi, le funzioni eventualmente delegategli dalla o dal Presidente.
- 3. La Presidente o il Presidente e la Vicepresidente o il Vicepresidente, possono essere revocati con mozione di sfiducia votata per appello nominale e approvata a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la proposta di revoca della o del Presidente viene approvata, si procede allo scioglimento

- del Consiglio di Quartiere ai sensi dell'art. 42 dello Statuto. Se la proposta di revoca della o del Vicepresidente è approvata, il Consiglio è convocato entro dieci (10) giorni per la elezione della nuova Vicepresidente o del nuovo Vicepresidente Vicario che avverrà con le modalità di cui al comma 2.
- Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche della o del Vicepresidente Vicario, le funzioni della Presidente o del Presidente, esclusivamente in relazione alle funzioni di presidenza del Consiglio e non del Collegio, vengono svolte dalla Consigliera o dal Consigliere anziano.

#### Art. 20 (Il Collegio di Presidenza)

1. Il Collegio di Presidenza è organo esecutivo del Consiglio di quartiere.

 Il Collegio di Presidenza è composto dalla o dal Presidente del Consiglio di quartiere che lo convoca e lo presiede, dalla o dal Vice Presidente Vicario del Consiglio di quartiere e dalle o dai Presidenti delle Commissioni permanenti che facciano parte della maggioranza consiliare.

3 Il Collegio di Presidenza svolge i compiti esecutivi del Quartiere oltre quelli di coordinamento e organizzazione dell'attività di competenza del Consiglio e delle Commissioni, in particolare:

- a) Cura l'attuazione del programma di mandato, degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Quartiere e la definizione di specifiche proposte attuative da sottoporre all'amministrazione comunale tramite apposite Decisioni di Collegio;
- b) Definisce gli argomenti da porre all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo per la formulazione dell'ordine del giorno del Consiglio;
- c) Sottopone al Consiglio le proposte di parere sulle delibere del Consiglio Comunale, la proposta di schema di bilancio preventivo e le relative indicazioni programmatiche annuali;
- d) Propone al Consiglio l'adozione degli atti di indirizzo, verifica lo stato di attuazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni;
- e) Cura proposte attuative delle previsioni di bilancio da sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale in vista dell'approvazione del Piano Esecutivo di gestione e dei suoi aggiornamenti in corso di esercizio, nel rispetto dei criteri direttivi ed indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale e dal Consiglio di quartiere;
- f) Approva le collaborazioni del Quartiere in relazione a proposte di progetti o iniziative presentate da associazioni senza scopo di lucro e coerenti con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio (comprese le proposte di patto di collaborazione previste dal regolamento sui Beni comuni).

# CAPO III Gruppo e Conferenza dei Capigruppo

# Art. 21 (Composizione dei gruppi consiliari)

1. Tutte le Consigliere e i Consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.

Entro tre (3) giorni dalla prima seduta, ogni Consigliera e Consigliere sono tenuti ad indicare alla o al Presidente il gruppo del quale intende far parte.

 Ciascun gruppo comunica alla o al Presidente la propria denominazione ed il proprio Capogruppo. In caso di mancata nomina del Capogruppo è considerato tale la Consigliera o il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al gruppo stesso.

Le Consigliere e i Consiglieri che intendono aderire ad un altro gruppo, diverso rispetto a quello della
precedente adesione, ne danno comunicazione alla o al Presidente in forma scritta, sottoscritta per
accettazione dal Capogruppo cui intendono aderire.

 La o il Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo, dispone le misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione degli spazi, delle attrezzature e risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie per i gruppi.

# Art. 21 bis ( Portavoce delle opposizioni)

I Gruppi appartenenti alla minoranza possono indicare una o un "Portavoce delle Opposizioni" tra le consigliere o consiglieri di Quartiere facenti parte di un qualsiasi Gruppo o del Gruppo misto. Il nominativo della consigliera o del consigliere scelto deve essere comunicato, in forma scritta, alla o al Presidente del Consiglio di Quartiere e sottoscritto dalle e dai Capigruppo dei Gruppi che non si riconoscono nel programma di mandato della o del Presidente. Non è necessaria la firma della Coordinatrice o del Coordinatore del Gruppo misto

#### Art. 22 (Conferenza dei Capigruppo)

- La Conferenza dei Capigruppo è composta dalla o dal Presidente del Consiglio di quartiere, che la convoca e la presiede, dalla o dal Vice Presidente Vicario e dai Capigruppo consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altra Consigliera o altro Consigliere appartenente al Gruppo.
- La Conferenza concorda con la o il Presidente la programmazione del calendario delle sedute consiliari, nonché l'ordine del giorno delle sedute e le modalità di svolgimento delle stesse. In caso di mancato accordo dispone la o il Presidente.
- 3. La Conferenza dei Capigruppo è equiparata a tutti gli effetti alle commissioni consiliari permanenti.
- Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano almeno un terzo dei componenti del Consiglio di quartiere.
- 5. La conferenza è convocata ordinariamente prima di ciascuna seduta del Consiglio. Le riunioni sono convocate con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo. La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza la o il Presidente del Consiglio di quartiere può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio di quartiere e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio sospendendo la seduta stessa.

#### TITOLO III RAPPORTI TRA GLI ORGANI POLITICI

# Art. 23 (Conferenza delle o dei Presidenti)

- La conferenza delle o dei Presidenti è composta da tutte e/o tutti i Presidenti dei Consigli di Quartiere. E'
  organismo di coordinamento orizzontale e di reciproca informazione e consultazione sulle attività e sulle
  problematiche di interesse comune.
- La Sindaca o il Sindaco o una sua o un suo delegato, convoca la seduta di insediamento della Conferenza, nella quale viene concordata la rotazione per lo svolgimento delle funzioni di Presidente. La Conferenza è successivamente convocata dalla o dal Presidente di turno di norma con cadenza bimestrale.
- Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte dalla Direttrice o Direttore del Decentramento o una sua o suo delegato.
- La Conferenza può:
  - a. redigere documenti comuni da trasmettere alla Sindaca o al Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale:
  - richiedere incontri alla Sindaca o Sindaco, alla Giunta ed ai singoli Assessori su temi e problemi di interesse comune;
  - c. concertare chi partecipa alle sedute del Consiglio Comunale o della Giunta nei casi previsti dal presente regolamento.

## Art. 24 (La Conferenza del Decentramento)

- La Conferenza del decentramento costituisce organismo di raccordo delle attività dei quartieri, nonché
  organo di consultazione del Consiglio Comunale, della Giunta e della Sindaca o Sindaco per tutte le
  questioni riguardanti il decentramento, con particolare riferimento alla programmazione dell'attività, alle
  risorse finanziarie e di personale assegnate ai Consigli di quartiere.
- La composizione della Conferenza del decentramento è stabilita dal regolamento del Consiglio comunale.
- 3. La Conferenza del decentramento si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale.
- Le sedute della Conferenza del decentramento sono valide con la presenza, oltre che della o del Presidente del Consiglio comunale, o di una o un Vice Presidente del Consiglio comunale, della Sindaca o Sindaco o

della Assessora o Assessore delegato, di almeno tre (3) Presidenti dei Consigli di quartiere o loro delegati. Alle riunioni presenzia il Direttore dell'ufficio Area Metropolitana e Decentramento o un suo sostituto che ne assicura la verbalizzazione.

#### Art. 25 (Bilancio dei Quartieri)

- La Conferenza dei Presidenti, prima della formazione dello schema di bilancio, elabora un documento indirizzato al Consiglio Comunale ed alla Giunta contenente le priorità e le richieste delle risorse necessarie per la gestione dei servizi e delle funzioni delegate per l'anno successivo.
- La Giunta trasmette a ciascun quartiere la proposta di stanziamento previsto nello schema di bilancio. Il Collegio di Presidenza dopo aver valutato la proposta della Giunta la sottopone all'esame del Consiglio di quartiere con la ripartizione fra i servizi e le funzioni di competenza.
- La o il Presidente del quartiere trasmette alla Giunta le eventuali osservazioni o richieste di modifiche con il programma finanziario di dettaglio proposte dal Consiglio di quartiere prima della definitiva approvazione dello schema di bilancio.

#### Art. 26 (Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta)

- La o il Presidente del Consiglio di Quartiere, o una sua o un suo delegato, partecipa con diritto di parola alle sedute:
  - a. del Consiglio Comunale o della Giunta nei casi previsti dai rispettivi regolamenti;
  - del Consiglio comunale e della Giunta nelle quali sono trattati argomenti riguardanti il territorio e la popolazione del Quartiere su autorizzazione della o del Presidente del Consiglio Comunale o della Sindaca o Sindaco.
- Qualora gli argomenti trattati riguardino due o più quartieri, la Conferenza dei Presidenti o i Presidenti interessati designano la o il Presidente delegato ad intervenire.
- 3. Ai Presidenti dei Consigli di quartiere è trasmesso l'ordine del giorno del consiglio Comunale e della Giunta.

#### TITOLO IV LE FUNZIONI

# Art. 27 (Funzioni consultive)

- La o il Presidente del Consiglio comunale richiede il parere obbligatorio ai Consigli di quartiere nei casi previsti dallo Statuto.
- La o il Presidente del Consiglio comunale e la Sindaca o il Sindaco, possono inoltre richiedere fuori dai
  casi previsti dal comma precedente, ai Consigli di quartiere un parere quando lo ritengono opportuno in
  relazione al contenuto dell'atto, non incidendo sui termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
- I Consigli di quartiere devono esprimere il parere, di cui al precedente comma 1, entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta, che in caso di motivata urgenza possono essere ridotti a otto (8). Ai Consigli di quartiere può essere concessa per una sola volta una proroga del termine di ulteriori dieci (10) giorni su richiesta motivata.
- 4. I pareri resi dai Consigli di quartiere costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale che in caso di difformità devono essere adeguatamente motivati. Il Consiglio comunale può prescindere dal parere dandone atto nella deliberazione quando i Consigli di quartiere non si sono pronunciati entro il termine di cui al precedente comma.
- Oltre che alla o al Presidente del Consiglio comunale, i Consigli di quartiere trasmettono copia dei pareri alla Sindaca o Sindaco e alla Assessora o Assessore competente.

#### Art. 28 (Funzioni di vigilanza)

- Ciascun Consiglio di quartiere vigila sui servizi e le attività comunali d'interesse proprio mediante:
  - a. l'acquisizione di informazioni, valutazioni ed opinioni degli utenti dei servizi interessati e degli operatori

addetti ai servizi e dei rispettivi dirigenti, tramite colloqui, segnalazioni, sondaggi di opinioni e questionari;

 la segnalazione, a cura della o del Presidente del Consiglio di quartiere, da inviare alla o al dirigente competente delle irregolarità o disfunzioni eventualmente rilevate.

In ciascun ambito territoriale, le attività di cui al comma precedente sono svolte dalle Commissioni competenti per materia.

#### Art. 29 (Servizi di base e funzioni delegate)

- Il Consiglio comunale attribuisce ai Consigli di quartiere, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, la gestione dei servizi di base ed alla persona con le modalità previste dallo Statuto.
- Il Consiglio comunale può delegare ai Consigli di quartiere funzioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma precedente.
- 3. Gli atti deliberativi con cui il Consiglio comunale delega ai quartieri le ulteriori funzioni devono:

a. specificare quali funzioni e strutture vengono delegate;

- contenere direttive e criteri orientativi per l'esercizio della delega, conformemente agli indirizzi programmatici definiti nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale;
- indicare le risorse finanziarie , strumentali e di personale che vengono trasferite ai quartieri nonché i tempi di attuazione della delega;
- indicare i provvedimenti conseguenti all'eventuale mancato adempimento delle funzioni delegate.
- I Consigli di quartiere relazionano periodicamente in Consiglio comunale sullo stato di attuazione delle deleghe attribuite.
- I servizi di base e le funzioni delegate attribuite ai quartieri possono essere in qualunque momento, con adeguata motivazione, sospese o revocate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, previa diffida ad adempiere in caso di inerzia.
- I servizi di base e le funzioni delegate attribuite ai quartieri sono indicati nell'elenco allegato al presente regolamento. In caso di variazione l'elenco sarà automaticamente aggiornato senza necessità di specifica revisione del Regolamento stesso.

#### Art. 30 (Criteri direttivi ed indirizzi programmatici)

- L'esercizio delle funzioni delegate e la gestione dei servizi di base da parte dei Consigli di quartiere avviene in conformità ai criteri direttivi ed indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale entro 6 (sei) mesi dal suo insediamento nel rispetto delle linee programmatiche approvate.
- 2. I criteri direttivi, finalizzati a definire ambito e modalità uniformi di esercizio delle deleghe e gli indirizzi programmatici, finalizzati ad assicurare una gestione dei servizi di base omogenea per livelli quali quantitativi e diffusione sul territorio, hanno validità ed efficacia per l'intero mandato, salvo eventuali modifiche da parte del Consiglio comunale.
- Nel rispetto dei criteri direttivi ed indirizzi programmatici i Consigli di quartiere hanno piena autonomia organizzativa e funzionale.

# Art. 31 (Regolamento interno)

- Ciascun Consiglio di quartiere approva un regolamento interno in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento.
- 2. Il regolamento interno disciplina in particolare:
  - a. lo svolgimento e le modalità di convocazione delle sedute del Consiglio di quartiere;
  - la nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni di lavoro permanenti e degli altri organi del quartiere, ai sensi del precedente art.12;
  - c. le modalità dell'uso del centro civico e degli altri locali del Consiglio di Quartiere, garantendo pieno accesso e fruibilità a tutti i cittadini.
- La proposta di deliberazione riguardante il Regolamento interno deve essere trasmessa alla o al Presidente del Consiglio comunale che provvede ad inviarla alla Commissione consiliare permanente per gli Affari Istituzionali al fine di verificare il rispetto dello Statuto e del presente regolamento.

#### TITOLO V GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

## Art. 32 (Diritto alla partecipazione e all'informazione)

- I quartieri assicurano ai propri cittadini, singoli o associati, la più ampia facoltà di partecipare alle proprie attività, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento.
- I quartieri garantiscono il più ampio diritto di informazione e di accesso ad atti e documenti con le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale sull'accesso agli atti edocumenti amministrativi.
- Tutte le direzioni del Comune di Firenze comunicano ogni informazione utile all'esercizio delle funzioni ueliberative, consultive, propositive e di vigilanza.

# Art. 33 (Proposte, istanze e petizioni)

- L'istanza costituisce formale richiesta scritta formulata da soggetti singoli o associati rivolta al Consiglio di quartiere ed ai dirigenti per sollecitare audizioni o presentare memorie su atti da adottare o in corso di adozione. All'istanza deve essere data risposta motivata entro trenta (30) giorni dalla presentazione.
- Cento soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono presentare per iscritto proposte di atti deliberativi o petizioni dove espongono problemi, o richiedono l'adozione di deliberazioni di competenza dei Consigli di quartiere.
- Le istanze, le proposte e le petizioni devono essere presentate in carta libera alla segreteria della Presidenza del Consiglio di quartiere con l'indicazione dei soggetti sottoscrittori referenti.
- Alle proposte e alle petizioni deve essere data risposta motivata entro quarantacinque (45) giorni dalla presentazione.

#### Art. 34 (Associazioni senza scopo di lucro)

 Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, i Consigli di quartiere favoriscono e valorizzano le associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità sociali, culturali, sportive, ambientali ed in genere, pubbliche.

#### Art. 35 (Consultazioni)

 Ciascun Consiglio di quartiere, sulle materie ad esso attribuite, può realizzare consultazioni popolari nelle forme e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale.

#### TITOLO VI IL PERSONALE

#### Art. 36 (Il personale)

 Presso ciascun Consiglio di quartiere è costituito un Ufficio inquadrato nella struttura organizzativa del Comune. Il personale assegnato all'Ufficio di quartiere è posto alle dipendenze di un dirigente che provvede alla sua più
efficace organizzazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

# Art. 37 (Il dirigente: competenze e gestione delle risorse finanziarie)

- In attuazione dello Statuto comunale e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la responsabilità gestionale dell'Ufficio e dei servizi del quartiere è affidata, con provvedimento del Sindaco, ad un dirigente, sentito la o il Presidente del Consiglio di quartiere.
- Per il conseguimento degli obiettivi assegnati il dirigente gode di autonomia nell'organizzazione degli uffici di quartiere, nella gestione delle risorse finanziarie e nell'uso dei beni strumentali assegnati al quartiere.
- 3. Il Sindaco valuta i risultati dell'attività del dirigente, sentito il Presidente del Consiglio di Quartiere.

ORDINE DEZ GIORNO

ARGOMENTO N. 804

Proponenti: FRANCESCO TORSELLI, ARIANNA XEKALOS, JACOPO CELLISI,
Oggetto: Proposto di de libero zione n. 2013/00031
MARIO RATIANELLI

10to: 11 morto 2019

IL CONSIGUO COMUNISLE

· VISTA la proposta di de liberozione n. 2019/20031

# INVITA IL SINDSCO

1. A losciore come indicozione ollo futura giunta comunale quello di rivedere il ruolo dei consigli di quorti ere, potenziondo gli embiti di influenza e le competenze degli stessi, ende ollo luca del nuovo sistema e attorole de toria testoto per lo primo volto nella Elezioni Ammini: stroti ve 2013.

DIREZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA TORSELL/XEKILOS/ CELLS / RAHAMELLI

L. M. 3. LOUS

N. L

Anighma Xelvalos

frop allo

Myyly all

CC	JMC	INE	DI	FI	RENZE	
	1	1-	3		16	
Inte	rrogaz	ione N				_
	rpella		_		1.70	-
3		0.0.0			430_	

### Dalla deliberazione n. 14/2019 alla deliberazione n. 15/2019

### VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

LA VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

(Patrizia De Rosa)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Andrea Ceccarelli)

LA VICE SEGRETARIO GENERALE

(Garla De Ponti)

LA VICE PRESIDENTE VICARIO DEL CONSIGLIO

(Stefania Collesei)

LA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Stofaun Coller

(Susanna Della Felice)